Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 230

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 1º agosto 2019

INDICE

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia):
Plenaria . . . . . *Pag.* 5
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):
Plenaria . . . . . » 10

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 19
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 47) . . . . . » 22
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 23
2ª - Giustizia:
Plenaria . . . . . » 30
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 85) . . . . . » 31
5ª - Bilancio:
Plenaria (1ª antimeridiana) . . . . . » 32
Plenaria (2ª antimeridiana) . . . . . » 36
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26) . . . . . » 40
6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 41
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 46
7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:
Plenaria . . . . . » 56
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37) . . . . . » 65
Plenaria . . . . . » 65
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 93) . . . . . » 68

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 69
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 79
11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
Comitato ristretto (Riunione n. 8) . . . . . » 83
12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 84
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 107) . . . . . » 105
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria . . . . . » 106
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 109

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Plenaria . . . . . *Pag.* 114
Comitato II infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione (Riunione n. 3) . . . . . » 116
Comitato X analisi dei programmi e dei collaboratori di giustizia (Riunione n. 5) . . . . . » 116
Per l'attuazione del federalismo fiscale:
Plenaria . . . . . » 117
Ufficio di Presidenza . . . . . » 118

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:
Plenaria . . . . . *Pag.* 119

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Giovedì 1º agosto 2019

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(1187) ***ROMEO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti 8.200, 9.100 e 10.100 dei relatori (*pubblicati in allegato*).

Avverte, inoltre, che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul testo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla soppressione dell'articolo 10, e sugli emendamenti.

La relatrice SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)*, alla luce del parere non ostativo della Commissione bilancio anche sugli articoli 8 e 9 del disegno di legge, ritira gli emendamenti 8.200 e 9.100, con cui si proponeva di sopprimere gli articoli citati. Infatti, vi era la possibilità che tali disposizioni richiedessero una istruttoria più approfondita, che però avrebbe pro-

lungato i lavori, con il rischio di uno slittamento dell'approvazione del disegno di legge alla ripresa dopo la pausa estiva.

Il senatore MALAN *(FI-BP)* segnala l'esigenza di una più corretta definizione delle strutture destinate ad accogliere i minori, in quanto, secondo la formulazione dell'articolo 1, l'indagine della Commissione sembrerebbe riguardare solo le attività connesse alle comunità di tipo familiare. Queste, tuttavia, sulla base dei dati in suo possesso, costituiscono solo il 5 per cento delle strutture in cui sono inseriti minori per effetto di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il PRESIDENTE non ravvisa difficoltà di ordine interpretativo della norma, posto che all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, si fa riferimento alla verifica dei requisiti minimi strutturali e organizzativi prescritti, sia per le strutture di tipo familiare sia per le comunità di accoglienza dei minori.

La relatrice SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)* assicura che l'indagine della Commissione d'inchiesta riguarderà tutte le strutture destinate all'accoglienza di minori.

Il senatore CUCCA *(PD)* osserva che all'articolo 1 si definisce l'ambito di operatività della Commissione, per cui sarebbe preferibile precisare che l'inchiesta riguarda le attività delle comunità di tipo familiare e le strutture di accoglienza dei minori, come previsto all'articolo 3. In ogni caso, ai fini di interpretazione della norma potrebbe ritenersi sufficiente il dibattito svolto nei lavori preparatori su tale questione.

Il senatore CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)* ritiene che, proprio perché la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 enuclea in modo più preciso le tipologie di strutture su cui indagherà la Commissione, sarebbe preferibile utilizzare la medesima definizione anche all'articolo 1 e nel titolo del disegno di legge.

Il PRESIDENTE sospende brevemente i lavori per approfondire la questione sollevata dal senatore Malan.

La seduta, sospesa alle ore 13,30, riprende alle ore 13,50.

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* fa presente che non è sua intenzione ostacolare una rapida approvazione del disegno di legge. Tuttavia, ritiene che possa crearsi successivamente un problema di interpretazione anche circa l'ambito applicativo dell'articolo 8, che pure fa riferimento alle sole comunità di tipo familiare: trattandosi di norma sulla incompatibilità, e perciò di stretta interpretazione, non potrà applicarsi a chi opera in comunità di accoglienza diverse dalle case famiglia, riducendone la portata.

Il PRESIDENTE ritiene che l'emendamento 3.100 dei relatori soccorra nell'interpretazione della norma, introducendo una definizione onnicomprensiva delle strutture sottoposte a indagine. Infatti, nell'integrare la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3, a proposito dei compiti della Commissione d'inchiesta, la proposta di modifica precisa che l'obiettivo dell'indagine è verificare lo stato e l'andamento degli affidatari nonché le condizioni degli affidati in generale.

Pertanto, l'osservazione del senatore Malan appare superata.

Quanto al rilievo del senatore Caliendo, fa notare che la questione è stata risolta dalla riformulazione dell'emendamento 8.100.

Si passa quindi all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

Accertato il prescritto numero di senatori, è posto in votazione l'articolo 1, che risulta approvato all'unanimità.

Si passa all'articolo 2 e al relativo emendamento.

La relatrice SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)* ricorda che l'emendamento 2.100 recepisce un'istanza emersa nel corso del dibattito, proponendo la soppressione del comma 2 dell'articolo 2.

Il sottosegretario FERRARESI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 2.100 è approvato.

È quindi posto ai voti e approvato all'unanimità l'articolo 2, nel testo modificato.

Si passa all'articolo 3 e ai relativi emendamenti.

La relatrice SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)* ricorda che anche gli emendamenti 3.100, 3.200 e 3.300 sono volti a recepire alcune delle istanze rappresentate nel dibattito. In particolare, ribadisce che con l'emendamento 3.100 si precisa l'ambito di operatività dell'attività di indagine, estesa a tutte le strutture che accolgono minori.

Il sottosegretario FERRARESI esprime parere favorevole sugli emendamenti in esame.

A seguito di distinte votazioni, gli emendamenti 3.100, 3.200 e 3.300 sono approvati.

È quindi posto ai voti e approvato all'unanimità l'articolo 3, nel testo modificato.

Sono posti separatamente ai voti e approvati all'unanimità gli articoli 4, 5, 6 e 7, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

Si passa all'articolo 8 e al relativo emendamento.

Il sottosegretario FERRARESI esprime parere favorevole sull'emendamento 8.100 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 8.100 è approvato.

È quindi posto ai voti e approvato all'unanimità l'articolo 8, nel testo modificato.

Si passa all'articolo 9 e al relativo emendamento.

Il sottosegretario FERRARESI esprime parere favorevole sull'emendamento 9.200.

Posto ai voti, l'emendamento 9.200 è approvato.

È quindi posto ai voti e approvato all'unanimità l'articolo 9, nel testo modificato.

Si passa all'articolo 10.

Essendo stato presentato un unico emendamento soppressivo, è posto ai voti il mantenimento dell'articolo, che è respinto all'unanimità. L'articolo 10 risulta pertanto soppresso.

Si procede quindi alla votazione finale.

La Commissione approva all'unanimità il testo del disegno di legge, con autorizzazione al coordinamento formale del testo.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE informa che è stato assegnato alle Commissioni riunite in sede redigente il disegno di legge n. 1389 (Disposizioni in materia di diritto di bambini e adolescenti ad una famiglia e di tutela dei minori in affidamento), d'iniziativa della senatrice Ronzulli. Tale provvedimento sarà inserito all'ordine del giorno delle Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1187

Art. 8.

8.200
I RELATORI

Sopprimere l'articolo.

Art. 9.

9.100
I RELATORI

Sopprimere l'articolo.

Art. 10.

10.100
I RELATORI

Sopprimere l'articolo.

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 1º agosto 2019

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 8,45.

AFFARI ASSEGNATI

Sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 (n. 93)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio.

La senatrice NUGNES *(Misto)*, relatrice per la 13ª Commissione, illustra lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, riepilogando brevemente il lavoro svolto sull'affare assegnato in titolo che, muovendo da problematiche specifiche in tema di nitrati relative alla Regione Campania, ha fatto emergere sia la dimensione nazionale del problema sia, conseguentemente, l'esigenza di un approccio di carattere più generale allo stesso, approccio che trova il suo punto di arrivo negli impegni dello schema di risoluzione.

Il senatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*, relatore per la 9ª Commissione, concorda con le considerazioni svolte dalla correlatrice Nugnes.

La presidente MORONESE, non facendosi osservazioni in senso contrario, fissa per venerdì 2 agosto 2019, alle ore 16,30, il termine per la presentazione di eventuali osservazioni allo schema di risoluzione.

La seduta termina alle ore 8,50.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 93

Le Commissioni riunite 9ª e 13ª,

premesso che:

la direttiva comunitaria 91/676/CEE, c.d. Direttiva Nitrati, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, è finalizzata a ridurre e prevenire l'inquinamento delle acque provocato dai nitrati di origine agricola;

la Direttiva Nitrati, partendo dal presupposto della necessità dell'utilizzo di fertilizzanti contenenti azoto e concimi organici in agricoltura, prevede che gli Stati debbano porre in essere una serie di azioni, in particolare: il monitoraggio delle acque di tutti i tipi di corpi idrici per quanto concerne le concentrazioni di nitrati e lo stato trofico; individuare le acque inquinate o a rischio d'inquinamento; designare le zone vulnerabili ai nitrati, vale a dire le zone che scaricano nelle acque in stato di compromissione e che concorrono all'inquinamento; definire codici di buone pratiche agricole e programmi di azione che comprendano misure per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque provocato dai nitrati e che siano attuati su base obbligatoria nelle zone vulnerabili ai nitrati designate o nell'intero territorio nazionale; procedere al riesame, ove necessario, e alla eventuale revisione della designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e dei programmi di azione almeno ogni quattro anni; presentare alla Commissione europea, per il nostro Paese, tramite ISPRA, ogni quattro anni una relazione di valutazione dell'attuazione della direttiva con informazioni relative ai codici di buone pratiche agricole, alle zone vulnerabili ai nitrati, ai risultati del controllo delle acque e ai corrispondenti aspetti dei programmi di azione;

la Direttiva Nitrati avrebbe dovuto essere recepita da tutti gli Stati membri entro il 19 dicembre 1993. L'Italia ha proceduto con ritardo al completo recepimento, con riferimento sia alla definizione del quadro normativo che alla designazione delle zone vulnerabili. In merito all'insufficiente designazione delle zone vulnerabili e delle misure obbligatorie previste dal programma d'azione, l'Unione europea, nell'aprile del 2006, aveva notificato al nostro Paese una formale costituzione in mora (procedura n. 2163/2006), successivamente archiviata;

la Direttiva Nitrati è stata recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (sostituito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), dal decreto ministeriale 19 aprile 1999 recante ap-

provazione del codice di buona pratica agricola nonché dal decreto ministeriale 7 aprile 2006 contenente norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ora sostituito dal decreto ministeriale 25 febbraio 2016;

con il decreto ministeriale del 7 aprile 2006, l'Italia si è dotata del quadro di riferimento nazionale per l'adozione, da parte delle Regioni, di programmi d'azione conformi alle disposizioni comunitarie;

la Direttiva Nitrati fissa a 50 mg/l la concentrazione oltre la quale le acque sotterranee sono da considerarsi inquinate da nitrati, definendo vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente su tali acque, inoltre, fissa a 25 mg/l il limite per le acque dolci superficiali che può salire a 50mg/l in caso di circostanze climatiche o geografiche eccezionali;

nel 2011, al termine di un negoziato che si è protratto per oltre due anni, la Commissione Europea ha autorizzato una deroga a un gruppo di Regioni della Pianura Padana (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto) che sono state autorizzate a elevare la quantità di azoto utilizzabile nelle aree vulnerabili, su richiesta dei singoli agricoltori e sotto condizioni di gestione molto rigorose e stringenti, da 170 a 250 kg/ha/anno;

il summenzionato decreto ministeriale 25 febbraio 2016 contiene la disciplina dell'intero ciclo dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato proveniente dagli impianti di biogas (produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione e maturazione, trasporto e spandimento) sia nelle zone che non presentano problematiche connesse all'inquinamento da nitrati (zone non vulnerabili), sia nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

sulla base di ricerche condotte dalla Regione Lombardia con l'università degli studi Milano, la sovrapposizione della mappa delle zone vulnerabili con quella dei punti di superamento della concentrazione dei nitrati rivela che ci sono intere zone designate che non presentano alcun superamento della soglia dei 50 mg/l, necessaria a giustificare la designazione come vulnerabile dell'area. Altre aree mostrano, invece, un diffuso superamento della soglia dei 50 mg/l, ma non risulta che rivesta un ruolo realmente significativo il carico zootecnico, quanto, invece, la pressione delle acque reflue urbane in relazione alle criticità depurative o delle acque reflue di origine industriale;

uno studio condotto da ISPRA nel 2014, con l'obiettivo di verificare l'impatto ambientale delle pressioni antropiche sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, ha rilevato che solo il 10 per cento delle acque contaminate dai nitrati, fatta eccezione per il Piemonte dove la percentuale è del 19, può essere attribuito agli effluenti degli allevamenti distribuiti nei campi, il resto è dovuto agli scarichi civili e industriali;

è necessario, quindi, discernere il carico inquinante proveniente dal settore civile e industriale da quello di origine agricola. L'inquinamento da nitrati è stato per troppo tempo attribuito solo all'incidenza dei derivati delle attività agricole o zootecniche, ignorando le considerazioni e gli studi svolti da esperti in materia e dello stesso ISPRA, che ha dimostrato

come l'agricoltura rappresenti solo una parte residuale del problema e che le vere cause vanno ricercate altrove, dall'industria agli scarichi civili;

i piani di azione regionali, messi in atto negli ultimi anni, hanno portato ottimi risultati nel settore agricolo e zootecnico con conseguente miglioramento della qualità delle acque, come dimostrato anche dal suddetto studio ISPRA;

il settore agricolo, ancora oggi, paga un prezzo pesantissimo in termini di limitazioni e costi produttivi e della sovrapposizione, nei valori rilevati dalle analisi periodicamente comunicate alla Commissione Europea, degli scarichi civili con quelli agricoli;

la ricerca nel campo propone sempre diverse e più efficaci tecnologie per la gestione degli effluenti di allevamento e per il miglioramento dell'efficienza della gestione delle componenti azotate nelle aziende agricole;

le possibili soluzioni alla problematica degli eccessi di nutrienti sul territorio incidono anche per gli aspetti economici sull'economia dell'azienda;

il decreto ministeriale 25 febbraio 2016 fissa, per le zone non vulnerabili e per quelle vulnerabili, specifici divieti spaziali e temporali per l'utilizzazione dei letami e dei liquami, volumi di stoccaggio degli effluenti di allevamento, norme tecniche per la costruzione dei contenitori di stoccaggio per i materiali palabili e non palabili, modalità di utilizzazione agronomica degli stessi effluenti zootecnici e relative dosi di applicazione in funzione delle esigenze colturali;

l'articolo 40 del suddetto decreto ministeriale prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano individuare decorrenze diverse, relativamente ai divieti di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e del digestato nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, in relazione a specifiche condizioni pedoclimatiche locali e possono altresì prevedere un'organizzazione del periodo di divieto diversa che tenga conto sia degli andamenti climatici della stagione autunnale, sia di quelli della stagione primaverile e dei loro riflessi sulla corretta gestione delle colture. In particolare, possono prevedere divieti continuativi di almeno 60 giorni, dal 1º dicembre al 31 gennaio;

la gestione dei divieti tramite bollettino tiene in considerazione anche le problematiche inerenti la qualità dell'aria, infatti, per evitare aumenti significativi di particolato sottile, di cui l'ammoniaca è un precursore, sarebbe preferibile distribuire gli spandimenti su periodi meteorologicamente più favorevoli, rispetto a concentrarli in pochi giorni;

i dati e le informazioni sullo stato di attuazione a livello nazionale della Direttiva Nitrati, relativi al quadriennio precedente, sono trasmessi all'ISPRA attraverso il SINTAI (Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane) dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. L'ISPRA analizza ed elabora a livello nazionale i dati e le informazioni acquisite, predispone la cartografia e, in sinergia con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

del Ministero delle politiche agricole, forestali e del turismo, redige la relazione quadriennale alla Commissione europea. Nel 2016 è stata trasmessa alla Commissione europea la Relazione relativa al quadriennio 2012-2015, mentre per quanto riguarda il quadriennio 2016-2019 riceverà le informazioni nel 2020, per la predisposizione della successiva relazione;

l'8 novembre 2018 la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora (procedura di infrazione 2018/2249) nei confronti dell'Italia per non aver correttamente attuato la direttiva 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. In particolare, l'Italia è ritenuta inadempiente per la mancata designazione delle zone vulnerabili, per non aver monitorato le acque e non aver adottato misure supplementari in una serie di regioni interessate dall'inquinamento da nitrati;

inoltre, lo stesso 8 novembre 2018, è stata inviata una lettera di costituzione in mora anche alla Spagna, responsabile di non aver monitorato efficacemente le acque. Ai due paesi sono stati concessi due mesi per rispondere alle osservazioni della Commissione, che, in caso contrario, potrebbe decidere di inviare loro un parere motivato. L'Italia ha però chiesto una proroga di tale termine, al fine di fornire un più esaustivo riscontro in merito a quanto contestato;

al luglio 2017 erano aperte procedure di infrazione nei confronti dei seguenti Stati membri: Francia (per la designazione delle zone vulnerabili); Grecia (per la designazione delle zone vulnerabili e i programmi di azione); Slovacchia (per il monitoraggio, la designazione delle zone vulnerabili e i programmi di azione); Bulgaria (per i programmi di azione); Polonia (per la designazione delle zone vulnerabili e programmi di azione); Germania (per i programmi di azione); Belgio (per i programmi di azione);

la Regione Campania, con delibera n. 762 del 5 dicembre 2017, ha determinato una nuova perimetrazione delle zone vulnerabili da nitrati a livello regionale, in completa contraddizione e controtendenza rispetto al percorso delineato, a partire dal 2011, con l'Accordo Stato-Regioni;

la delibera n. 762 del 5 dicembre 2017 della Regione Campania ha applicato una nuova metodologia che ha determinato un enorme incremento dell'area delle zone vulnerabili, stimate dalla stessa in oltre 300.000 ettari, e che rischia di avere un impatto negativo su un settore fondamentale dell'economia campana, quello della produzione della mozzarella di bufala, con il rischio, tra l'altro, dell'abbattimento di un elevato numero di capi di bestiame, pari a circa il 35 per cento del totale;

esistono peraltro dubbi sulla validità scientifica della metodologia applicata nella ricognizione di cui alla delibera testé citata così come indicato nella relazione depositata in audizione in Commissione Ambiente dal Dipartimento di Medicina veterinaria produzioni animali che recita: «nella nuova normativa sui nitrati di origine agricola approvata con DGR del 5 dicembre 2017, si rilevano livelli allarmanti d'inquinamento dei corsi d'acqua che hanno portato all'aumento delle superfici vulnerabili

ai nitrati di origine agricola. Si passa da 158.000 ha definiti nel 2003 a 316.470 ha nel 2017»;

la delibera suindicata è stata impugnata dinanzi al TAR da alcune organizzazioni del settore zootecnico proprio in quanto le metodologie utilizzate per la cosiddetta zonizzazione (ovvero per l'aggiornamento delle zone vulnerabili ai nitrati) non sarebbero state conformi alle indicazioni previste dalla direttiva europea sui nitrati 91/676/CEE. A seguito di tale ricorso gli effetti della nuova perimetrazione di tali aree sono stati sospesi in via amministrativa e, di conseguenza, è stato sospeso l'avvio del relativo piano di azione regionale;

al momento risulta che la Regione Campania, nelle more della pronuncia del TAR, abbia rinviato l'applicazione della norma regionale 2017 al marzo 2020;

le organizzazioni sindacali sembra siano intenzionate a richiedere un rinvio, nelle more della costruzione degli impianti di biogas + compostaggio, approvati dalla regione;

la designazione delle aree vulnerabili è di competenza regionale e il Ministero non può intervenire sulle delibere adottate, cionondimeno con il decreto ministeriale del 7 aprile 2006, l'Italia si è dotata del quadro di riferimento nazionale per l'adozione, da parte delle Regioni, di programmi d'azione conformi alle disposizioni comunitarie e a partire dal 2011 si è delineato un percorso comune con l'Accordo Stato-Regioni;

è necessario che il governo intervenga verificando se le modalità di designazione delle zone vulnerabili siano state coerenti con il quadro di riferimento nazionale e con il percorso delineato con l'Accordo Stato-Regioni e agisca di conseguenza per quanto in suo potere secondo il principio di sussidiarietà;

il MATTM con nota 0013483 del 15 luglio 2016 ha disposto che in diverse aree al di fuori della perimetrazione delle zone vulnerabili ai nitrati, come designate dalla Regione, vi è il superamento del limite massimo di concentrazione di 50 mg/L per le acque sotterranee;

la delimitazione di un'area come zona vulnerabile significa imporre significativi oneri burocratici ed economici per le imprese ubicate in quelle aree;

il TAR Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 551/2007, annullando la delibera di giunta regionale n. 2323 del 6 ottobre 2006 avente a oggetto «individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola», ha stabilito il principio secondo cui senza un'approfondita istruttoria sulle cause dell'inquinamento e dell'eutrofizzazione delle acque e ritenendo tale forma d'inquinamento causate dall'attività agricola senza tenere in debita considerazione l'incidenza degli scarichi industriali o civili solo sulla base del criterio di verosimiglianza, non è giustificabile l'imposizione di vincoli e gravami a carico dei produttori agricoli;

i vizi di metodo riscontrabili nelle individuazioni delle zone vulnerabili sono rappresentati principalmente nell'erronea e superficiale presunzione dell'attribuzione dell'inquinamento da nitrati al solo settore agricolo, adottando un metodo di analisi non selettivo;

le fonti di pressione in argomento sono molteplici (scarichi urbani, scarichi industriali, deficit o assenza di adeguata depurazione, ecc.) e ognuna di esse, in relazione al diverso contesto economico e territoriale, è in grado di apportare un contributo significativo al fenomeno dell'inquinamento da nitrati;

spesso i controlli effettuati a livello nazionale e nelle regioni risultano inferiori rispetto al minimo previsto dalla norma ed effettuati in periodi differenti dell'anno, nonostante non tengano in considerazione l'andamento dell'azoto nel suolo causato dai cambiamenti climatici o dal maggiore afflusso di turisti in determinate aree in alcuni periodi dell'anno;

impegna il Governo:

1. a valutare l'opportunità, anche attraverso gli opportuni colloqui con la Commissione europea, di una revisione dell'articolo 40 del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016, volta a superare la fissazione di un preciso periodo temporale ai fini dell'applicazione del divieto continuativo di almeno 60 giorni degli spandimenti degli effluenti zootecnici, tenendo conto dei cambiamenti climatici in atto che rendono più opportuna una distribuzione dei medesimi spandimenti in periodi meteorologicamente più favorevoli; a condizione che si dimostri attraverso dettagliata documentazione tecnico scientifica sulla base delle risultanze del lavoro svolto dal tavolo di cui al successivo punto 5, che vi sono le condizioni agronomiche e ambientali che non pregiudichino gli obiettivi della direttiva 91/676;

2. a individuare e attuare efficaci strumenti per garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure di contenimento dell'apporto di nitrati applicate al settore agricolo;

3. ad assumere ogni iniziativa di competenza per determinare e promuovere le migliori tecniche innovative per la gestione degli effluenti di allevamento, prevedendo obblighi normativi e forme di agevolazioni economiche/sgravi fiscali, anche attraverso gli opportuni strumenti della Politica Agricola Comune, per le imprese, organizzate anche in forma consortile, con l'obiettivo di ottenere l'abbattimento dei nitrati, un'efficace gestione dell'azoto e la riduzione dei volumi, sostenendo altresì le regioni, per quanto di competenza, nella promozione di adeguati percorsi di formazione e sostegno economico agli agricoltori per l'impiego di prodotti innovativi, allo scopo di gestire efficacemente i livelli di azoto nei suoli agricoli e limitare la dispersione dei nitrati nelle acque;

4. ad effettuare attività di indirizzo e coordinamento delle regioni affinché effettuino una precisa e dettagliata analisi territoriale delle pressioni che insistono sul territorio, anche attraverso accreditati studi tecnico-scientifici, al fine di meglio indirizzare le azioni in termini di monitoraggio delle acque, l'eventuale riesame delle zone vulnerabili ai nitrati e i programmi d'azione e ad assumere ogni iniziativa di competenza affinché la revisione dell'estensione delle aree vulnerabili sia basata su una valutazione, da parte delle regioni delle reali pressioni agricole significative, in coerenza con le disposizioni della Direttiva Nitrati, anche considerata la presenza di altre fonti di inquinamento;

5. a definire un tavolo di lavoro, coordinato dal MATTM con il supporto di ISPRA e in collaborazione con il MIPAAFT, che sulla base delle difficoltà riscontrate nell'applicazione della normativa e in particolare nella definizione delle ZVN valuti la necessità dell'aggiornamento dei criteri tecnici già definiti ovvero definisca Linee guida di riferimento nazionale per specifici aspetti al fine di favorire un'armonizzazione della tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati sull'intero territorio nazionale;

6. a prevedere la possibilità, coerentemente con le riforme della PAC di adottare una normativa nazionale di politica agricola che punti a stabilire criteri generali di gestione e codici di buone pratiche per una migliore gestione agronomica dei terreni finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente, della sanità pubblica, e del benessere degli animali, che incentivi la gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità; l'estensivazione agricola rispettosa dell'ambiente; la gestione integrata delle aziende a agricoltura biologica;

7. a proseguire con le iniziative di competenza per favorire la riduzione dell'immissione di nitrati nell'ambiente anche attraverso l'attuazione delle direttive 2000/60/CE e 91/271/CEE e l'ammodernamento dei sistemi di collettamento e depurazione, civili industriali;

8. a comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, mediante informativa periodica, coerente con le tempistiche di cui all'articolo 10 della Direttiva Nitrati le misure effettivamente adottate dalle regioni e dalle province autonome allo scopo di tutelare e risanare le acque dall'inquinamento da nitrati anche a seguito dell'attività d'indirizzo e coordinamento dei ministeri competenti.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 1º agosto 2019

Plenaria

98ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Candiani e Sibilia.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Parrini, a nome del proprio Gruppo, ha fatto pervenire la richiesta della pubblicità dei lavori della seduta odierna, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e che la Presidenza del Senato ha già fatto pervenire il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1437) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il senatore VITALI *(FI-BP)* lamenta innanzitutto l'eccessiva dilatazione dell'*iter* in prima lettura, che impone sostanzialmente al Senato di

ratificare, senza alcun esame nel merito, le numerose e penetranti modifiche apportate dalla Camera al testo del decreto-legge.

Passa quindi alla disamina del provvedimento, ponendo criticamente l'accento su due profili: innanzitutto il decreto-legge non reca disposizioni specifiche sulle modalità di rimpatrio degli oltre 630 mila immigrati irregolari presenti sul territorio nazionale; in secondo luogo, non si pone rimedio (e ciò nonostante il Ministero della Giustizia abbia avviato il varo di riforme decisamente restrittive in ordine all'accesso, da parte dei detenuti, a determinati benefici), sia al sovraffollamento delle strutture carcerarie, sia alle croniche carenze di organico e di mezzi in cui versa la Polizia penitenziaria (in alcune strutture, infatti, la proporzione sarebbe addirittura di un solo poliziotto per 180 detenuti, l'80 per cento dei mezzi in uso risulta inadeguato e non vi sono, altresì, i mezzi blindati per il trasporto in sicurezza dei detenuti da una struttura all'altra, con conseguenti, negativi riflessi, sull'organizzazione delle scorte e sull'operatività del Dipartimento).

In conclusione, a dispetto del titolo altisonante, il provvedimento sembra recare misure insufficienti per garantire la sicurezza del cittadino, concretizzando, altresì, un'occasione persa per affrontare nel merito numerose e delicate problematiche.

Il senatore DE FALCO *(Misto)*, nell'associarsi alle osservazioni poc'anzi svolte dal senatore Vitali sulla difficile situazione in cui versa il Dipartimento di Polizia penitenziaria e nel lamentare, contestualmente, l'eccessiva eterogeneità dei contenuti del decreto-legge, osserva che i primi 3 articoli del provvedimento sarebbero comunque privi reale efficacia. Ciò alla luce del contesto definito dalla normativa internazionale (scritta e consuetudinaria), costituzionale (con riferimento, in particolare, agli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione), e ordinaria (con particolare riferimento all'articolo 10-*ter* del Testo unico sull'immigrazione), che imporrebbe comunque all'interprete la sostanziale disapplicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge.

Infatti, sulla base del complesso normativo poc'anzi richiamato, un'operazione di soccorso in mare non termina a bordo del natante coinvolto ma solo con lo sbarco a terra dei naufraghi e la loro successiva identificazione. A maggior ragione risulta poi impossibile imporre il trattenimento a bordo delle persone soccorse dai mezzi della Guardia costiera italiana (navi da guerra a tutti gli effetti), o che battono bandiera italiana. Inoltre, anche le navi battenti bandiera straniera, qualora collocate in banchina (e quindi in acque interne), sarebbero soggette alla giurisdizione dello Stato costiero (nel caso di specie, pertanto, italiana).

L'oratore prosegue la propria esposizione richiamando il dibattito da lui recentemente avuto con il Ministro dell'Interno nel corso di un *question time* in Assemblea in ordine al fermo di una nave – precisamente la nave Alex – battente bandiera italiana con dei migranti a bordo, osservando che, nel caso di specie, era comunque impossibile appellarsi all'articolo 19 della Convenzione di Montego Bay perché la Alex, in quanto

nave italiana, aveva comunque il diritto di navigare tra porti italiani. Anche l'appellarsi ai poteri di coordinamento di cui disporrebbe il Ministro dell'interno in tema di controllo delle frontiere appare argomentazione dai deboli presupposti, perché il presumere in astratto la presenza di reati a bordo di una nave italiana che entra nelle acque territoriali appare da un lato contraddittorio e dall'altro lesivo delle prerogative che, sul punto, vengono riservate alla magistratura.

Stante quanto precede, l'effettiva funzione dei primi tre articoli del decreto-legge sarebbe, a suo avviso, di natura meramente propagandistica.

Il senatore LA PIETRA *(FdI)*, nel condividere le osservazioni formulate dal senatore Vitali sull'eccessiva ristrettezza dei tempi di esame e sulla delicata situazione della Polizia penitenziaria, osserva che il testo licenziato dalla Camera dei deputati appare comunque in linea con il tenore di alcuni emendamenti presentati dalla propria parte politica.

Resterebbero, tuttavia, alcune carenze, ad esempio in tema di identificazione delle persone accolte sul territorio nazionale, sulle quali auspica la disponibilità del Governo a un esame di merito.

La senatrice NUGNES *(Misto)* esprime forte contrarietà sui contenuti del decreto-legge, che in tema di immigrazione reca interventi da un lato incompleti (limitandosi a spostare alcune competenze in capo al Ministro dell'Interno), e dall'altro decisamente contrari alla normativa internazionale, costituzionale e ordinaria (con particolare riferimento agli articoli 51 e 593 del Codice penale dell'articolo 10-*ter* del Testo unico sull'immigrazione). Il complesso normativo poc'anzi richiamato, infatti, impone precisi obblighi di salvataggio in mare e vieta espressamente il respingimento delle persone soccorse. Anche le sanzioni amministrative previste appaiono, peraltro, sproporzionate e mal concepite e risulta infine inopportuno che un decreto-legge rechi interventi in materia penale.

L'eccessivo spostamento del baricentro politico e mediatico sul tema dell'immigrazione – prosegue l'oratrice – impedisce poi di ponderare adeguatamente le disposizioni del decreto-legge relative alla disciplina dello svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico, che potrebbero configurare una grave violazione delle garanzie costituzionali sulla libera manifestazione del pensiero.

Ad avviso del senatore PARRINI *(PD)*, le misure recate dal decreto-legge all'esame della Commissione (oltre a quelle, già in vigore, contenute nel primo decreto sicurezza), risultano di natura meramente propagandistica, prive di reale efficacia e decisamente distanti da un'efficace politica migratoria in grado di coniugare le esigenze di sicurezza con quelle di garanzia dei diritti umani. La difesa del territorio, infatti, ancorché obiettivo primario, non può trasformarsi in obiettivo esclusivo e deve essere pertanto accompagnata da efficaci politiche di integrazione e di tutela della migrazione legale.

Il Governo, inoltre, non ha correttamente operato per garantire i presupposti di un'efficace politica migratoria, che esige una forte integrazione a livello internazionale per poter incidere nei consessi appropriati. Ci si è infatti mossi in direzione opposta, peraltro con risultati inferiori alle aspettative, come attestato dal mancato sfondamento delle forze politiche di ispirazione populista alle ultime elezioni europee.

Anche la diminuzione degli sbarchi, propagandata dal Ministro dell'interno come risultato tangibile del proprio operato risulta, a un più attento e ponderato esame, frutto di misure poste in essere dai precedenti governi. E ciò senza che si rifletta adeguatamente su tutto lo spettro delle modalità in cui si estrinsecano i flussi migratori (solo l'8 per cento dei migranti giunge nel Paese attraverso imbarcazioni di grandi dimensioni), nonché sulle modalità di rimpatrio delle oltre 630 mila persone già presenti sul territorio nazionale.

L'impianto del decreto-legge, prosegue l'oratore, appare pertanto funzionale solo ad esigenze di propaganda elettorale, oltre che in contrasto con gli articoli 10 e 117 della Costituzione e con i più elementari principi di diritto umanitario, come, ad esempio, quello di non respingimento di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra.

Conclude domandando se vi sia disponibilità, da parte del Governo, a un esame di merito degli emendamenti e a eventuali modifiche del testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 47

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,10

AUDIZIONI INFORMALI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 99 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 26 AGOSTO 2016, N. 174, RECANTE CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE)

Plenaria

99ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Molteni e Sibilia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Parrini, a nome del proprio Gruppo, ha fatto pervenire la richiesta della pubblicità dei lavori della seduta odierna, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e che la Presidenza del Senato ha già fatto pervenire il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1437) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Interviene in discussione generale il senatore FARAONE *(PD)*, il quale ritiene che il decreto-legge sia inquietante e pericoloso, soprattutto dal punto di vista culturale, per il messaggio che si trasmette al Paese. A suo parere infatti il Governo con entrambi i provvedimenti in materia di sicurezza pubblica ha inteso soprattutto sanare i comportamenti del Ministro dell'interno, che si è già reso responsabile, come nel caso della nave «Diciotti», di dichiarate e consapevoli violazioni di legge. Per sottolineare la gravità della situazione cita anche l'episodio che ha riguardato la sede di Priolo Gargallo del gruppo petrolifero russo Lukoil, con il prefetto di Siracusa che ha vietato, per motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza, gli assembramenti degli operai che protestavano contro il taglio dei posti di lavoro nei pressi dello stabilimento. A suo parere, anche a se-

guito della pubblicazione della corrispondenza intercorsa tra l'ambasciatore russo e il Ministro dell'interno, sembrerebbe evidente l'intenzione di limitare il diritto di sciopero e di riunione, peraltro esclusivamente per motivi economici. Dopo il caso degli ipotetici fondi russi da destinare alla Lega, ritiene che ancora una volta sia stata messa a repentaglio la sovranità nazionale.

Entrando nel merito del testo, stigmatizza la decisione di criminalizzare il salvataggio in mare, che coinvolgerà in primo luogo le flotte pescherecce che operano nel Mediterraneo, giudicandola una vergogna per la sua mancanza di umanità, e sollecita la maggioranza a un vero confronto sui temi dell'immigrazione, al fine di varare una politica nazionale unitaria. Infatti assicura che il Partito democratico è favorevole ad una revisione del Trattato di Dublino e a portare all'attenzione dell'Unione europea la necessità di un maggiore coinvolgimento degli altri Paesi membri nella redistribuzione dei migranti che arrivano in Italia. In proposito evidenzia il comportamento di forte contrarietà dei Paesi del gruppo di Visegrad con i quali tuttavia la Lega ha stretti legami. Contesta quindi l'accanimento nei confronti delle Organizzazioni non governative, anche tenuto conto che gli sbarchi ad esse collegate nel corso del 2019 hanno riguardato pochissime persone. Al contrario, la maggior parte degli sbarchi è avvenuta da piccole imbarcazioni, che sono arrivate in Calabria, Sicilia e Sardegna, senza l'attenzione dei mezzi di informazione, ma che avrebbero potuto rappresentare il vero pericolo per la sicurezza pubblica. In questo modo ritiene che il Governo non intenda davvero risolvere il problema dell'immigrazione clandestina e affrontare il tema dell'accoglienza ma solo fare propaganda.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE chiude la discussione generale.

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, e i sottosegretari MOLTENI e SIBILIA rinunciano alla replica.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* anticipa che sarebbe stata sua intenzione presentare, con riferimento all'articolo 1, solo un emendamento soppressivo dell'intero articolo, tuttavia, con l'obiettivo di ottenere dei risultati positivi, seppur parziali, ha inteso, insieme ai colleghi del suo Gruppo, presentare anche altri emendamenti. In particolare, dopo aver segnalato che ritiene incompatibile con le disposizioni costituzionali la previsione che del provvedimento adottato dal Ministro dell'interno il Presidente del Consiglio ne venga solo informato, si sofferma sugli emendamenti 1.163, 1.164, 1.165 e 1.166 che, al contrario, prevedono, tra l'altro, che via sia una previa autorizzazione del Capo del Governo, 1.217, che riguarda la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio ma-

rittimo (SAR) e 1.230, che sostituisce le parole: «sicurezza pubblica» con le parole: «sicurezza nazionale. In conclusione anticipa i contenuti della questione pregiudiziale che il suo Gruppo ha depositato in Assemblea.

Chiarisce poi che l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 è stato presentato perché ritiene inaccettabile che il dovere di salvare vite in mare venga trasformato in un reato. Segnala soprattutto la violazione del principio di proporzionalità del sistema sanzionatorio, considerata l'abnormità della sanzione amministrativa prevista per il comandante e la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, e denuncia la mancata volontà del Governo di affrontare il fenomeno migratorio in maniera concreta e senza fini propagandistici. In particolare evidenzia l'opportuna di una revisione della legge Bossi-Fini, una riforma del Trattato di Dublino e la attivazione di canali per una vera cooperazione europea.

Precisa che con l'emendamento 3.1 si propone di sopprimere l'articolo, in quanto tale norma – intervenendo sull'articolo 51 del codice di procedura penale – estende le indagini di competenza della procura distrettuale anche alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere il reato di favoreggiamento, non aggravato, dell'immigrazione clandestina.

Ritiene molto grave che si introducano modifiche in materia penale attraverso un provvedimento d'urgenza: pertanto, con gli emendamenti 6.3 e 7.3 si propone la soppressione degli articoli 6 e 7, che intervengono sulla legge n. 152 del 1975 (la legge Reale) e sul codice penale, al fine di estendere anche alle manifestazioni in luogo pubblico restrizioni e sanzioni già previste per fatti accaduti in occasione di manifestazioni sportive, che – a suo avviso – presentano profili di incostituzionalità. Analogamente, l'emendamento 15.1 è volto a sopprimere l'articolo 15, che introduce in modo stabile nell'ordinamento l'istituto dell'arresto in flagranza differita, mentre l'emendamento 16.3 propone di sopprimere l'articolo 16, in quanto al comma 1, lettera b), si introduce una ulteriore ipotesi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Dopo essersi soffermata sulle proposte di modifica all'articolo 12, volte a incrementare le risorse per il pagamento degli straordinari delle forze dell'ordine, illustra l'ordine del giorno G/1437/16/1, con il quale si impegna il Governo a prevedere, al momento della definizione della prossima legge di bilancio, un adeguato stanziamento per il rinnovo del contratto nazionale del comparto di sicurezza.

La senatrice NUGNES *(Misto)* dichiara di aver presentato pochi emendamenti all'articolo 1, oltre a quello soppressivo dell'intero articolo, in quanto ritiene che lo stesso non possa essere utilmente modificabile. Tuttavia, rifacendosi alle considerazioni della senatrice De Petris, segnala in particolare l'emendamento 1.219, ritenendo altrimenti necessaria una riforma costituzionale che riveda le competenze del Presidente del Consiglio, e l'emendamento 1.233.

Richiama quindi gli emendamenti 6.3, soppressivo dell'articolo, e 15.2, a sua volta soppressivo dell'articolo, perché le previsioni relative al-

l'arresto in flagranza rischiano di favorire l'instaurazione di uno Stato di polizia.

Infine incidentalmente si sofferma sull'emendamento 12.2, a prima firma della senatrice De Petris, che si pone l'obiettivo di istituire un fondo per i rimpatri, escludendo tra le destinazioni i Paesi che si trovino in condizione di conflitto alimentare, crisi alimentare, sanitaria e ambientale o che non garantiscano la tutela dei diritti umani.

Il senatore DE FALCO *(Misto)* illustra il complesso degli emendamenti a sua prima firma all'articolo 1. In particolare ritiene che con l'espressione «esercizio delle funzioni di coordinamento» appaia evidente che nessuna nuova potestà sostanziale è stata attribuita al Ministro dell'Interno, atteso che il coordinamento non può che consistere in un atto politico o di alta amministrazione di carattere generale ed astratto, che non può di per sé tradursi in un provvedimento specifico e puntuale. Inoltre giudica che la potestà d'imporre un limite alla libertà che deriva dal diritto pubblico generale internazionale, nonché dalle Convenzioni internazionali ratificate o rese esecutive, vada definita in maniera più precisa. Ricorda poi che, poiché in base all'articolo 27 della Costituzione l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, ciò dovrebbe valere per i migranti che arrivano via mare, che non possono essere ritenuti *ipso facto* rèi di immigrazione clandestina.

Contesta la disposizione che prevede che del provvedimento adottato dal Ministro dell'interno il Presidente del consiglio ne debba essere solo informato, in quanto ritiene vi sia una palese violazione dell'articolo 95, visto che il Presidente del Consiglio dei ministri verrebbe a conoscenza della decisione una volta che questa è stata assunta e non potrebbe quindi coordinare l'attività dei Ministri, e segnala criticamente il mancato coinvolgimento del Ministro degli affari esteri.

Infine, considera l'articolo inapplicabile in molte circostanze, come nel caso di nave che abbia a bordo migranti, di ipotesi di soccorso marittimo e di naviglio militare.

Con riferimento all'articolo 2, chiarisce che gli emendamenti sono intesi a correggere il testo in diversi punti. Osserva preliminarmente che la formulazione del nuovo comma 6-*bis* potrebbe indurre in errore poiché sembra escludere che il comandante di nave militare, o di nave in servizio governativo non commerciale, sia tenuto a osservare la normativa internazionale. Inoltre, relativamente alla sanzione amministrativa, osserva che sui rapporti tra sanzioni penali e sanzioni amministrative esiste una consolidata giurisprudenza della Cassazione e della Corte europea dei diritti dell'uomo, con la quale si chiarisce che il doppio binario è accettabile solo qualora sia dimostrata la connessione sostanziale tra i due procedimenti. Inoltre, ritiene che la stessa entità della sanzione, oltre ad apparire irragionevole, sia talmente afflittiva da assumere natura sostanzialmente penale, contraddicendo il principio del *ne bis in idem*.

Infine esprime le proprie perplessità sull'applicabilità del provvedimento di confisca e segnala che l'articolo ha anche la conseguenza di

creare un vero e proprio giudizio anticipato sull'ipotesi di immigrazione illegale e qualifica arbitrariamente le persone che sono a bordo della nave come migranti e clandestini senza tener conto della circostanza che essi siano dei naufraghi.

Il senatore PAGANO *(FI-BP)* richiama i principali temi oggetto degli emendamenti del proprio Gruppo, che riguardano le organizzazioni non governative, i controlli di frontiera, l'inottemperanza a limitazioni e divieti in materia di ingressi, ordine e sicurezza, le detrazioni per l'installazione impianti sicurezza nelle abitazioni, le pene per l'uso di fuochi artificiali nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, la polizia locale, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il trattamento accessorio delle forze di polizia, il reato di tortura e la sperimentazione del *taser*.

Segnala inoltre alcuni specifici emendamenti, con relative coperture, che interessano le specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la revisione dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia, assicurando che in caso di disponibilità del Governo ad accoglierne almeno uno, il suo Gruppo ritirerà i rimanenti emendamenti rendendo più rapido l'*iter* del provvedimento.

Il senatore PARRINI *(PD)* sottolinea che il Gruppo del Partito democratico ha presentato un corposo numero di emendamenti per sottolineare le gravi criticità del provvedimento. Tuttavia, chiede di sapere se la maggioranza e il Governo sono realmente disponibili a valutare almeno le proposte di modifica più significative.

In particolare, gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del decreto-legge sono volti a correggere le disposizioni che risultano in contrasto con gli articoli 10, 11, 95 e 117 della Costituzione, per la violazione di obblighi e convenzioni internazionali.

Altre proposte emendative, invece, tendono a migliorare il testo, in primo luogo alleviando l'entità delle sanzioni, che risultano particolarmente afflittive, essendo state aumentate di venti volte, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, oppure prevedendone la rateizzazione in 76 o 80 anni, rispettivamente, con gli emendamenti 2.89 e 2.90.

Ulteriori emendamenti sono volti a ovviare alla carenza di misure idonee al potenziamento degli organici delle forze dell'ordine o degli stanziamenti necessari per migliorare le loro condizioni economiche.

Segnala, inoltre, la necessità di modificare l'articolo 12, che destina i fondi previsti per i rimpatri volontari al finanziamento di intese bilaterali con gli Stati che collaborino per la riammissione degli immigrati irregolari. A tale proposito, rileva il fallimento delle politiche del Governo, che aveva assicurato di rimpatriare in breve tempo circa 600 mila migranti, mentre allo stato attuale risulta che in un anno sono state riportate nei Paesi di provenienza soltanto 6.000 persone circa, dato che peraltro è in linea con i risultati ottenuti dal precedente Esecutivo.

Sarebbe necessaria altresì una politica estera più efficace, per superare lo stato di isolamento del Paese nelle relazioni internazionali. A tal

fine, ritiene opportuno restituire centralità al Ministro degli affari esteri e un ruolo di coordinamento al Presidente del Consiglio, come si propone con alcuni emendamenti riferiti all'articolo 1. Infatti, tale disposizione stabilisce che il provvedimento di divieto di ingresso nelle acque territoriali sia adottato dal Ministro dell'interno, solo con il concerto del Ministro della difesa e del Ministro delle infrastrutture, dandone informazione al Capo del Governo.

Il senatore MIRABELLI *(PD)*, nel condividere le considerazioni del senatore Parrini, ritiene che il provvedimento risponda solo a finalità propagandistiche, senza migliorare effettivamente le condizioni di sicurezza dei cittadini.

Pertanto, le proposte di modifica presentate intendono migliorare il testo, partendo dal presupposto che le organizzazioni non governative che prestano soccorso in mare non possano essere ritenute conniventi con i trafficanti di esseri umani, come peraltro confermato anche in sede giudiziaria. A suo avviso, le questioni connesse ai fenomeni migratori dovrebbero essere affrontate a livello europeo, sulla base di rapporti di collaborazione e cooperazione, e a tale scopo il Partito democratico intende offrire il proprio contributo.

Come ricordato in sede di discussione generale, sottolinea che il Governo – anziché perseguire le ONG – dovrebbe occuparsi delle carenze degli organici delle forze di polizia per contrastare la criminalità organizzata, come più volte denunciato anche dalle Direzioni distrettuali antimafia.

Considerando i risultati fallimentari, ottenuti finora dal Governo, nella politica dei rimpatri, sarebbe opportuno riattivare i presidi territoriali per i rimpatri volontari assistiti, anche attraverso il supporto delle associazioni che operano in questo ambito.

Alcuni emendamenti sono volti a finanziare in modo adeguato la legge sul riordino delle carriere del personale del comparto sicurezza e a prevedere risorse sufficienti per i rinnovi dei contratti delle forze dell'ordine, scaduti nel 2018.

Infine, alcune proposte di modifica sono volte a consentire ai Comuni di utilizzare parte dei proventi derivanti dalle multe per l'incremento degli organici della polizia locale.

La senatrice UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* illustra l'ordine del giorno G/1437/23/1, con il quale si impegna il Governo a predisporre quanto prima un intervento legislativo finalizzato ad attenuare il rigore delle restrizioni alla circolazione di veicoli immatricolati all'estero, introdotte con l'articolo 29-bis del decreto-legge n. 113 del 2018 (il cosiddetto decreto sicurezza), per alcune categorie di persone, un problema particolarmente sentito nelle regioni di confine come la propria. Cita, ad esempio, i residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati a un familiare che svolga la sua attività di studio o lavoro all'estero; i dipendenti di associazioni territoriali di soccorso per il rimpa-

trio dei veicoli immatricolati all'estero; il personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti legati allo svolgimento delle prestazioni lavorative, conducono veicoli immatricolati all'estero appartenenti ai clienti di tali imprese.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Avverte che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul testo del provvedimento, rinviando l'esame in sede consultiva degli emendamenti alla prossima settimana.

Conseguentemente, propone di sconvocare le sedute già previste per le ore 20,30 di oggi e per le ore 9 di domani, venerdì 2 agosto, e di convocare la prossima seduta per le ore 11 di lunedì 5 agosto.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta notturna odierna, già convocata alle ore 20,30, e la seduta di domani, venerdì 2 agosto, già convocata alle ore 9, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,10.

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 1º agosto 2019

Plenaria

115ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1437) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE relatore propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, nessun altro chiedendo di intervenire, il parere messo ai voti è approvato.

La seduta termina alle ore 14,15.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 85

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5ª)

Giovedì 1º agosto 2019

Plenaria

189ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1264) ***Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

La relatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, proponendo, con riferimento al testo, di ribadire il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.».

Con riferimento agli emendamenti già presentati in Commissione e ripresentati in Assemblea, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 2.2, 2.4, 2.6, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20, 3.1, 6.1, 8.0.1,

12.0.1 e 12.0.2. Propone di confermare il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Sugli emendamenti 3.3 e 3.4, propone di riaffermare il parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai componenti della Commissione ivi prevista indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Con riferimento agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, risulta suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 2.0.200 che, inserendo un ulteriore articolo, istituisce, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, l'insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità di genere. Propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.0.200, sostanzialmente identica all'emendamento 5.0.2, su cui questa Commissione ha già dato parere contrario alla Commissione di merito. Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con le valutazioni della relatrice.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* annuncia il proprio voto contrario, esprimendo un netto dissenso sulle modalità con le quali la maggioranza ha valutato gli emendamenti e ritenendo che l'espressione di numerosi pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rappresenti un errore di metodo; sul punto, chiede un approfondimento volto a ricostruire le modalità adottate in questa legislatura per l'espressione del parere sui profili finanziari delle proposte emendative riferite ai provvedimenti più significativi.

Specifica, altresì, che il voto contrario espresso in questa sede non implica un giudizio negativo sul merito del disegno di legge.

Il senatore MANCA *(PD)* ricorda come fin dall'inizio della legislatura il proprio Gruppo abbia avanzato la richiesta di una riflessione sulle modalità di espressione dei pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto la mancanza di un criterio condiviso rischia di determinare una distorsione nell'utilizzo di tale strumento, subordinandolo ad obiettivi politici.

Peraltro, sottolinea come il disegno di legge in esame sia assistito da una clausola finanziaria e da una relazione tecnica aggiornata positivamente verificata, il che avrebbe dovuto indurre la Commissione a una diversa valutazione sui profili finanziari degli emendamenti.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)* reputa necessario un approfondimento sulle modalità di espressione di pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche al fine di evitare che questa Commissione, in sede consultiva, abdichi al proprio ruolo, esercitando, in maniera surrettizia, una funzione di esame referente.

A titolo esemplificativo, ritiene impropria la valutazione negativa, sul piano finanziario, dell'emendamento 2.0.200.

Il presidente PESCO, nel prendere atto delle posizioni espresse, rivendica tuttavia come la Commissione abbia sempre cercato di esaminare in maniera obiettiva gli emendamenti sia di maggioranza che di minoranza, limitandosi ad uno scrutinio dei profili finanziari.

Dissente quindi dalle considerazioni dei senatori intervenuti e, con specifico riferimento all'emendamento 2.0.200, citato dal senatore Pichetto Fratin, ritiene giustificata la valutazione di onerosità espressa dalla relatrice.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 2.2, 2.4, 2.6, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20, 3.1, 6.1, 8.0.1, 12.0.1, 12.0.2, 2.0.200 e 5.0.200. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Sugli emendamenti 3.3 e 3.4, esprime parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai componenti della Commissione ivi prevista indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1187) ***ROMEO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia***

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 luglio.

La relatrice LEONE *(M5S)* riepiloga i contenuti della relazione già svolta, richiamando, sul testo, la necessità di approfondire i risvolti finan-

ziari dell'articolo 10, con particolare riguardo ai criteri di determinazione dei contributi pubblici da erogare alle comunità di tipo familiare.

Il vice ministro GARAVAGLIA prospetta la possibilità per la Commissione di condizionare la valutazione di nulla osta sul testo alla soppressione dell'articolo 10, dal momento che la disamina puntuale dei profili finanziari di tale disposizione richiederebbe un'apposita relazione tecnica. Peraltro, ricorda come, presso le Commissioni di merito, i relatori abbiano presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 10.

La RELATRICE condivide l'opportunità di subordinare il parere non ostativo sul disegno di legge alla soppressione dell'articolo 10.

Passando all'esame degli emendamenti, il PRESIDENTE si sofferma sulla proposta 3.10, che consente all'istituenda Commissione di inchiesta di avvalersi di una struttura consultiva di supporto. Al riguardo, rileva come tale possibilità debba risultare compatibile con la dotazione finanziaria gravante sui bilanci interni delle due Camere e costruita come tetto di spesa. Pertanto, prospetta la possibilità di condizionare la valutazione non ostativa sull'emendamento in esame al rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 7, comma 6.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* esprime apprezzamento per la valutazione del Presidente, ritenendo che, anche in altre fattispecie, si sarebbe dovuto adottare un simile approccio metodologico.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)* osserva come, in ogni caso, gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione gravino comunque sui bilanci interni delle due Camere. Pertanto, l'esercizio della facoltà di avvalersi della struttura di supporto sarà condizionato al rispetto della dotazione assegnata.

Il rappresentante del GOVERNO formula poi un avviso contrario sugli emendamenti 8.0.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.0.1, nonché sulle proposte 9.0.2 e 9.0.3 già segnalate dalla relatrice.

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione di onerosità degli emendamenti 9.0.2 e 9.0.3. Nel ritenere privo di criticità l'emendamento 9.4, prospetta poi l'espressione di un parere di semplice contrarietà per possibili oneri indiretti sugli emendamenti 8.0.1, limitatamente al capoverso 403-*ter*, 9.1, 9.2, 9.3 e 9.0.1.

Alla luce del dibattito svoltosi la relatrice LEONE *(M5S)* propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 10.

In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.0.2 e 9.0.3. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.0.1. Con riguardo all'emendamento 8.0.1, il parere è di semplice contrarietà, limitatamente al capoverso: "Art. 403-*ter*.". Con riguardo all'emendamento 3.10, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "può avvalersi", delle seguenti: ", entro i limiti di spesa di cui all'articolo 7, comma 6,". Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente PESCO avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15, si terrà dieci minuti dopo il termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

Plenaria

190ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 12,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1437) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il vice ministro GARAVAGLIA deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, la relazione tecnica aggiornata positivamente verificata.

Il relatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)*, sulla base della relazione tecnica appena depositata, propone di formulare un parere non ostativo sul testo del provvedimento in titolo.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)*, nel sottolineare come il provvedimento presenti numerosi profili di contrasto con i principi costituzionali, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore STEFANO *(PD)* dichiara il voto convintamente contrario del Gruppo del Partito democratico, sia nel merito del decreto in esame che per la sua evidente incostituzionalità.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1437) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* propone di formulare il seguente parere sul testo del disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.».

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* richiama i rilievi formulati in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il vice ministro GARAVAGLIA, nel premettere che, trattandosi di una legge di delega, la valutazione delle proposte emendative è stata condotta in coerenza con gli specifici criteri previsti al riguardo dalla legge di contabilità, che rimette, in caso di particolare complessità, la copertura degli oneri al momento dell'adozione dei decreti delegati, non ha osservazioni da formulare, dal punto di vista finanziario, sulle proposte 1.11, 1.12, 1.34, 1.35, 1.36, 1.51 e 1.52, mentre l'avviso non ostativo sull'emendamento 1.24 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola che assicuri l'invarianza della dotazione complessiva del finanziamento ivi richiamato.

Si pronuncia quindi in senso contrario, per i profili di finanza pubblica, sulla proposta 1.43.

Il relatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)*, dopo aver prospettato il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, riepiloga le segnalazioni fatte sulle proposte riferite all'articolo 2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull'emendamento 2.6, per inidoneità della copertura, nonché sulle proposte 2.15 e 2.16, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari. La valutazione è contraria altresì sull'emendamento 2.21, in quanto il FISPE non reca nel 2020 le occorrenti disponibilità, nonché sull'emendamento 2.22, che non risulta formulato, dal punto di vista finanziario, in modo corretto.

Concorda quindi con il relatore sull'onerosità degli emendamenti 2.3 e 2.0.1.

Il senatore MANCA *(PD)* ribadisce l'esigenza, già più volte manifestata, che la Commissione abbia dati aggiornati sulle disponibilità del FISPE, al fine di rendere possibili politiche emendative corrette e lineari nonché per consentire una verifica consapevole, in sede parlamentare, dei profili finanziari.

Il RELATORE, dopo aver riepilogato le valutazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, passa ad esaminare, non essendovi segnalazioni con riguardo all'articolo 3, le proposte relative agli articoli 4 e 5, di cui richiama i rilievi in precedenza sollevati.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con il relatore sull'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria nella proposta 4.4.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 5, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 5.31, 5.36 e 5.37, concordando con il relatore sull'onerosità degli emendamenti 5.33 e 5.74. Non ha invece osservazioni di carattere finanziario sulle proposte 5.46,

5.56, 5.62 e 5.0.1, aderendo infine alla valutazione del relatore sull'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria negli emendamenti 5.58 e 5.63.

Il RELATORE, dopo aver prospettato il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli 4 e 5, si sofferma sulle criticità segnalate in relazione alle proposte relative agli articoli 8 e 9, non essendovi rilievi sugli articoli 6 e 7.

Il vice ministro GARAVAGLIA si pronuncia in senso contrario, per effetti finanziari negativi o in mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 9.1, 9.9, 9.12, 9.14 e 9.17.

Tra gli emendamenti non segnalati dal relatore, formula un avviso contrario sulla proposta 5.0.2, per profili di carattere finanziario che non ricadono nell'ambito applicativo della delega legislativa, trattandosi di un articolo aggiuntivo recante una novella.

All'esito di un breve dibattito, al quale prendono parte i senatori Elisa PIRRO *(M5S)*, PICHETTO FRATIN *(FI-BP)*, ERRANI *(Misto-LeU)*, MANCA *(PD)* e il presidente PESCO, il RELATORE prospetta un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 5.0.2, per possibili criticità di carattere finanziario, che richiederebbero, per essere superate, una riformulazione presso la Commissione di merito, tale da trasformare la proposta in un ulteriore criterio di delega.

Sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.43, 2.3, 2.6, 2.15, 2.16, 2.21, 2.22, 2.0.1, 5.31, 5.33, 5.36, 5.37, 5.74, 8.18, 9.1, 9.9, 9.12, 9.14 e 9.17. Sull'emendamento 1.24, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, in fine, dopo la parola: "associate" delle seguenti: "e comunque nel rispetto della quota annuale complessiva del finanziamento". Sugli emendamenti 4.4, 5.58 e 5.63, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Sull'emendamento 5.0.2, esprime parere di semplice contrarietà, osservando l'opportunità di riformulare tale proposta, in modo da inserirla tra i princìpi e i criteri direttivi della delega. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Il senatore MANCA *(PD)*, intervenendo in dichiarazione di voto, fa presente che la compressione dei tempi e le modalità di trattazione non hanno consentito un adeguato approfondimento, nel corso della seconda lettura, di un provvedimento di sicuro impatto, anche finanziario, sul set-

tore interessato. Annuncia, pertanto, il voto contrario del proprio Gruppo, in primo luogo per considerazioni di carattere metodologico.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* dichiara, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere, manifestando preoccupazione per il contenuto di una delega, che determinerà un significativo cambiamento nella *governance* del settore sportivo, con una direzione di marcia che tuttavia appare poco chiara, delega destinata ad essere approvata con modalità di esame che sono rivelatrici di un certo modo di intendere il rapporto con il potere.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FI-BP)* condivide l'insoddisfazione manifestata da altri senatori per le modalità e i tempi di esame del provvedimento, che avrebbero richiesto una più ampia istruttoria e un maggiore confronto politico, rinviando per la dichiarazione di voto del proprio Gruppo alla discussione in Assemblea.

Posta in votazione, la proposta di parere è approvata.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è immediatamente convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,35.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 13,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 1º agosto 2019

Plenaria

125ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 9,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente BAGNAI introduce lo svolgimento delle odierne procedure informative.

Il sottosegretario VILLAROSA risponde all'interrogazione n. 3-00115, rilevando innanzitutto che il beneficio fiscale riconosciuto in favore degli esercenti l'attività di trasporto merci e persone, con riguardo ai consumi di gasolio è stato regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, e successivamente dall'articolo 24-*ter* del decreto legislativo n. 504 del 1995. Quest'ultimo ha fissato per il gasolio commerciale un'aliquota agevolata specifica, in misura fissa, pari a euro 403,22 per mille litri, determinando il superamento del preesistente meccanismo di neutralizzazione degli aumenti di accisa sul gasolio mediante rimborsi a favore degli autotrasportatori degli importi incrementali di volta in volta disposti. Inalterato è rimasto il campo di applicazione previsto dalle previgenti disposizioni: l'aliquota di favore si applica al gasolio a uso carburazione impiegato dalle imprese che effettuano attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, nonché dalle categorie esercenti il trasporto di persone individuate dal richiamato articolo 24-*ter*.

A beneficiare dell'agevolazione sono sia le imprese nazionali che quelle comunitarie, operanti con mezzi aventi le caratteristiche stabilite dalla direttiva 2003/95/CE e i cui esercenti sono abilitati a svolgere la professione sulla base dei requisiti per loro rispettivamente fissati. La misura trova la sua base normativa nell'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, che consente agli Stati membri di distinguere tra gasolio per uso commerciale e non commerciale, nel rispetto nelle definizioni e delle condizioni di applicazione fissate dalla medesima disposizione comunitaria, allo scopo di limitare le distorsioni della concorrenza che gli operatori del settore si trovassero a dover affrontare.

Considerato che le disposizioni della direttiva summenzionata, in base a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, si applicano al territorio della Comunità e che i destinatari delle stesse sono gli Stati membri, che l'aliquota di favore sul gasolio per uso commerciale non può essere riconosciuta alle imprese aventi sede al di fuori del territorio dell'Unione europea, inclusi gli Stati EFTA. Tali conclusioni non sono contraddette dalle previsioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il senatore DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))* interviene in replica, dichiarandosi soddisfatto.

Il sottosegretario VILLAROSA ha la parola per rispondere all'interrogazione n. 3-00921. Segnala che la fattispecie segnalata dai senatori interroganti risulta nota all'Amministrazione finanziaria, ed evidenzia che, nella generale attività di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, sono state effettuate o risultano in corso attività istruttorie che riguardano specificamente le tipologie di soggetti in argomento. Nell'ambito di tali attività, i cui esiti sono coperti da riservatezza, si tiene conto delle migliori prassi internazionali e viene opportunamente valutata l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione in vigore, anche con riferimento alla modifica all'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), da parte della legge di bilancio per il 2018, che ha introdotto, al comma 2, a decorrere dal 10 gennaio 2018, la nuova lettera f-*bis)*, volta a specificare che costituisce stabile organizzazione in Italia anche una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso. La modifica è stata apportata al fine di adeguare la normativa nazionale alla nozione di stabile organizzazione prevista nell'articolo 5 del modello di convenzione OCSE, come modificato dall'azione 7 del progetto *Base erosion and profit shifting* (BEPS) e dall'articolo 13 della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzata a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti.

La verifica della presenza di una stabile organizzazione delle *on line travel agency* (OLTA) nel territorio dello Stato deve essere valutata alla luce dell'eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore

fra l'Italia e lo Stato di residenza delle OLTA e presuppone un'indagine fattuale che non può limitarsi al riscontro delle ingenti commissioni corrisposte da parte delle strutture italiane. Infatti, come chiarisce il comma 1 dell'articolo 162 del TUIR, la normativa nazionale si applica in assenza di una disciplina convenzionale.

L'eventuale condotta di un contribuente non conforme alle citate previsioni di legge potrà essere perseguita dall'attività di controllo fiscale effettuata dagli organi preposti a tale attività. Qualora fossero riscontrate irregolarità, si rende applicabile la disciplina ordinariamente prevista per le specifiche violazioni.

L'IVA è dovuta in Italia quando le prestazione di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato, integrando, dunque, il presupposto della territorialità ai sensi degli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In particolare, l'articolo 7-*quater*, lettera *a)*, che disciplina la territorialità delle prestazioni di servizi relative agli immobili e che comprende anche le forniture di alloggi nel settore alberghiero, prevede che tali prestazioni si considerino effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è ivi situato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 31-*quater* del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, la prestazione di servizi tramite mezzi elettronici da parte di un soggetto passivo che agisce in nome proprio nell'ambito di una prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con analoghe funzioni è considerata prestata nel luogo in cui si trova la struttura alberghiera, ai fini dell'assolvimento dell'IVA. Si tratta di ipotesi in cui viene acquistato un alloggio alberghiero o similare su una piattaforma informatica il cui titolare, a proprio nome, abbia comprato il servizio dalla struttura ricettizia e lo rivenda *on line*. La stessa regola vale anche per le intermediazioni di un soggetto che non agisce in nome proprio e percepisce provvigioni per il servizio di prenotazione alberghiera. Ciò in base a quanto disposto dagli articoli 7-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e 7-*sexies*.

La qualificazione dei servizi di intermediazione resi tramite piattaforme *on line* per la prenotazione di alloggi è stata anche oggetto di studio del Comitato IVA, il quale nelle linee guida dell'8 luglio 2016 ha evidenziato che le prestazioni di servizi di intermediazione *on line* sono considerate alla stregua dei servizi elettronici *electronically supplied services* (ESS) se le operazioni sono svolte in modo essenzialmente automatizzato, impossibili da fornire in assenza di tecnologie informatiche e con apporto umano minimo. Il Comitato IVA ha precisato che il luogo delle prestazioni di servizi di intermediazione forniti, in nome e per conto di un'altra persona, ad un soggetto non imponibile è il luogo in cui viene effettuata la transazione.

Inoltre, a livello internazionale sono allo studio differenti modalità di tassazione dei nuovi modelli di *business* dell'economia digitale volte a riformare le regole di allocazione dei profitti prevedendo diritti di imposizione in una giurisdizione anche in assenza di effettiva presenza fisica.

Con la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), è stata introdotta l'imposta sui servizi digitali (articolo 1, commi da 35 a 50). Si tratta di un'imposta che si applica, con l'aliquota del 3 per cento, ai ricavi derivanti da taluni servizi digitali, inclusi quelli di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi. Risultano, quindi, inclusi nel campo applicativo dell'imposta anche i servizi resi dalle citate OLTA.

Il senatore LANNUTTI *(M5S)*, nel dichiarare la propria soddisfazione riguardo alla risposta all'interrogazione, mette in evidenza la priorità da accordare all'interesse pubblico rispetto alle esigenze di riservatezza richiamate. Esorta inoltre il Governo al massimo impegno sul fronte del contrasto alle frodi fiscali, anche in riferimento alle condotte scorrette di taluni Stati dell'Unione europea che attuano politiche di favore nei confronti di grandi gruppi economici.

Ha la parola per rispondere all'interrogazione n. 3-01053 il sottosegretario VILLAROSA, il quale rileva che la legge n. 97 del 1994, all'articolo 16, dispone che per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000 può avvenire, per gli a*nni* di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

La norma è da ritenersi non più vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Il Ministero delle finanze, con la circolare n. 192 del 23 ottobre 2000 ha fornito chiarimenti in merito all'abrogazione dell'articolo 16, resasi necessaria a seguito dell'introduzione nell'ordinamento tributario dell'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997, che configura un unico modello di definizione dei rapporti tributari in contraddittorio con il contribuente.

Peraltro sono già previste agevolazioni applicabili su tutto il territorio nazionale per gli imprenditori con un limitato volume d'affari. In particolare, l'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, come modificata dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145 del 2018, prevede che le persone fisiche che realizzano un volume di ricavi o compensi non superiore a euro 65.000 possono applicare sul reddito un'unica imposta, sostitutiva dell'IRPEF delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, con aliquota del 15 per cento. Tali soggetti inoltre non addebitano l'IVA in fattura ai propri clienti, non detraggono l'IVA sugli acquisti; sono tenuti alla certificazione dei corrispettivi, ma se emettono fattura sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica.

In tema di trasmissione telematica dei corrispettivi, il previgente articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 127 del 2015 demandava ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'individuazione delle zone nelle quali le operazioni di commercio al minuto e assimilate, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, avrebbero potuto continuare ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, in deroga all'obbligo di memorizzazione elettronica e di invio telematico dei dati dei corrispettivi.

Tale disposizione è stata eliminata dall'articolo 12-*quinques* del decreto-legge n. 34 del 2019, in quanto dalle analisi compiute dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), è emerso che i requisiti tecnici necessari per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possono essere soddisfatti dalla maggior parte delle reti di accesso ad Internet oggi disponibili all'utenza.

L'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il quale prevede un particolare regime di esonero per i produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7.000 euro. In particolare, l'agevolazione consiste nell'esonero dagli adempimenti di fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione annuale dell'imposta con possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari ai sensi e con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997. Ne consegue che i commercianti dei comuni montani ad alto grado di marginalità possono già usufruire, qualora ricorrano le condizioni previste, delle agevolazioni destinate ai contribuenti forfettari. Ulteriori misure agevolative non possono essere concesse in mancanza di una misura espressa di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

Il senatore GRIMANI *(PD)* esprime soddisfazione per la risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente BAGNAI comunica che l'ordine del giorno è integrato con la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 1149, recante norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel Comune di Chioggia.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che un'ulteriore seduta è convocata alle ore 12,45 di oggi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

126ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 luglio.

La relatrice DRAGO *(M5S)*, pur rilevando, in riferimento all'articolo 4, che sarebbe preferibile disporre di una disciplina idonea a evitare aggravi a carico delle associazioni sportive, e che un maggiore livello di dettaglio riguardo la disciplina fiscale riferita al lavoratore sportivo sarebbe auspicabile, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere viene messa in votazione, risultando approvata.

La seduta, sospesa alle ore 13,10, riprende alle ore 13,20.

IN SEDE REDIGENTE

(1149) ***Laura BOTTICI ed altri. – Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia***
(Discussione e rinvio)

Il relatore SAVIANE *(L-SP-PSd'Az)* fa presente che la problematica a cui si intende porre rimedio con questo disegno di legge ha origine negli anni Venti del secolo scorso, allorché, per esigenze di igiene pubblica e di riassetto idrologico del territorio, fu necessario costruire il muro di sponda del Canal Lusenzo, nel comune di Chioggia.

A causa della difficile situazione economica dell'immediato dopoguerra del primo conflitto mondiale, il Magistrato delle Acque di Venezia propose ai cittadini di effettuare a proprie spese la bonifica e la costruzione dell'argine con l'intesa di ricevere, in cambio dei lavori eseguiti, l'appezzamento di terreno sottratto al mare (imbonito). Le aree provenienti dall'imbonimento dello specchio acqueo lagunare, ai sensi di legge, entrarono a far parte del demanio marittimo e, in quanto tali, divennero inalienabili finché il 10 febbraio 1965, con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1965, le aree in questione furono trasferite dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato.

Da allora ad oggi, tuttavia, non vi è stato alcun atto formale a sancire il passaggio di proprietà delle aree medesime dallo Stato ai cittadini nonostante su di esse, negli anni, siano stati edificati immobili regolarmente registrati in Catasto e nel Piano regolatore generale. Immobili sui quali i cittadini hanno pagato le imposte e che sono anche stati ceduti con atti notarili correttamente rogitati.

Il trascorrere degli anni ha fatto cadere in oblio tutta la vicenda finché, a seguito del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'Agenzia del demanio di Venezia, resasi conto dell'esistenza di costruzioni su aree di proprietà dello Stato, ha inoltrato ai residenti le richieste di pagamento per l'utilizzo delle stesse.

La questione riguarda, ad oggi, circa 200 nuclei familiari a ciascuno dei quali il demanio ha intimato il versamento di decine di migliaia di euro.

La soluzione proposta ricalca quella adottata in una situazione analoga, sempre nel comune di Chioggia, per le aree definite «Ex Forte di Brondolo» alle quali – con l'articolo 5, comma 2-*quater,* del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, – è stata applicata la normativa prevista dalla legge 5 febbraio 1992, n. 177.

La legge 5 febbraio 1992, n. 177, consente il trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del comune e, successivamente, l'alienazione ai privati possessori delle aree stesse.

L'unica porzione della legge 5 febbraio 1992, n. 177, non riproposta alla fattispecie in parola riguarda l'inciso presente nell'articolo 6 che re-

cita: «L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici» poiché, nel caso di specie, siamo in presenza di edifici costruiti con le autorizzazioni previste dalle normative urbanistiche del tempo.

Il presidente BAGNAI rileva l'importanza del disegno di legge in discussione e osserva l'opportunità di valutare di richiederne il trasferimento alla sede deliberante.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1028) ***Anna Cinzia BONFRISCO. – Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati***

(1095) ***Donatella CONZATTI ed altri. – Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 9 luglio.

Il presidente BAGNAI dà conto della presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1028, pubblicati in allegato. Avverte quindi che si procederà all'illustrazione di tali proposte.

Ha la parola per illustrare gli emendamenti a propria firma la senatrice CONZATTI *(FI-BP)*, la quale si sofferma in primo luogo sugli effetti positivi derivanti dalla disciplina in materia di accesso agli organi delle società quotate. Specifica quindi di aver inteso raccogliere le sollecitazioni provenienti da associazioni, particolarmente al fine di consolidare maggiormente il processo di evoluzione culturale già avviato. Fa altresì presente l'opportunità di un'integrazione specifica relativa alle società a partecipazione pubblica. Conclude rilevando l'opportunità di una disciplina transitoria volta a specificare la vigenza delle nuove disposizioni.

Il senatore DI NICOLA *(M5S)* illustra l'emendamento 1.2, mettendo in evidenza la finalità di rendere permanente l'assetto già definito dalla normativa previgente, a fronte di un'evoluzione culturale spontanea, che, in assenza di un intervento del legislatore, risulterebbe eccessivamente lenta, facendo riferimento agli esiti di un approfondimento compiuto dal *World Economic Forum*.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* illustra gli emendamenti 1.0.6 e 1.0.7, relativi al limite al cumulo degli incarichi.

La senatrice CONZATTI *(FI-BP)* aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.6. Rileva peraltro che un'eventuale previsione a regime imporrebbe, per coerenza, una percentuale paritaria di componenti appartenenti ai generi diversi.

Le rimanenti proposte emendative sono date per illustrate.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE N. 3-01053

Il presidente BAGNAI avverte che il senatore Taricco potrà intervenire in merito alla risposta fornita dal Governo all'interrogazione n. 3-01053, di cui il medesimo senatore è primo firmatario, nell'odierna seduta antimeridiana. Specifica che sarà redatto il resoconto stenografico.

Il senatore TARICCO *(PD)* giudica sufficienti le agevolazioni in materia tributaria previste dalla legge n. 97 del 1994, peraltro non più considerate vigenti dopo la riforma del 1997. Viceversa l'imposizione forfettaria per le imprese con volume d'affari fino a 65.000 euro, in considerazione degli obblighi di carattere amministrativo gravanti comunque sulle imprese stesse, non tengono conto delle peculiarità degli esercizi commerciali in comuni montani, con il rischio di accentuare il processo di desertificazione commerciale e il conseguente spopolamento dei piccoli comuni montani.

La seduta termina alle ore 13,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1028

Art. 1.

1.1
CONZATTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – *1.* Il comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi decorrenti dall'anno 2019 ovvero, se successivo, dalla data di inizio delle negoziazioni. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico".

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno

rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi decorrenti dall'anno 2019 ovvero, se successivo, dalla data di inizio delle negoziazioni. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma"».

1.2

DI NICOLA

Al comma 1, sostituire le parole: «le parole: "tre mandati" sono sostituite dalle seguenti: "sei mandati"» *con le seguenti:* «le parole: "Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi." sono soppresse».

1.3

FEDELI, VALENTE, MALPEZZI, BELLANOVA, BOLDRINI, GARAVINI, IORI, PARENTE, PINOTTI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, CIRINNÀ

Al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*» *aggiungere le seguenti:* «, al terzo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ", successivamente ai quali il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti." *e sostituire le parole:* «le parole: "tre mandati" sono sostituite dalle seguenti: "sei mandati"» *con le seguenti:* «dopo le parole: "per tre mandati consecutivi" sono aggiunte le seguenti: ", successivamente ai quali il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale"».

1.4

CONZATTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*, secondo periodo, le parole: «un terzo», con le seguenti: «i due quinti»;

b) all'articolo 148, comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: «un terzo» sono sostituite con le seguenti: «i due quinti»».

1.5

VALENTE, FEDELI, MALPEZZI, BELLANOVA, BOLDRINI, GARAVINI, IORI, PINOTTI, PARENTE, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, CIRINNÀ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del monitoraggio e vigilanza delle disposizioni sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, la relazione di cui al comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, è presentata al Parlamento con cadenza annuale».

1.0.1

CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n.251, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, le parole: "una relazione triennale" sono sostituite dalle seguenti: "una relazione annuale"».

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251».

1.0.2
CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 11 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "un terzo" sono sostituite con le seguenti: "i due quinti"».

1.0.3
CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: "Per gli organi di controllo, un terzo è scelto tra gli appartenenti al genere meno rappresentato"».

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico».

1.0.4
CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "amministrativo collegiale" sono inserite le seguenti: "e comunque per la scelta dei componenti degli organi di controllo"».

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico».

1.0.5
CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il criterio dei tre mandati previsti dal comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni della presente legge si applicano per un periodo ulteriore corrispondente a quello di tre mandati ovvero per un periodo corrispondente a tre mandati decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni se successiva"».

Conseguentemente, al Titolo, dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»*, aggiungere le seguenti:* «e alla legge 12 luglio 2011, n. 120».

1.0.6
BOTTICI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 148-*bis *del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)*

1. All'articolo 148-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi" sono inserite le seguenti: ", purché non superiore a tre,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "La CONSOB stabilisce tali limiti", sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto di quanto previsto dal primo periodo,"».

1.0.7
BOTTICI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 148-*bis *del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)*

1. L'articolo 148-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito con il seguente: "Art. 148-*bis. (Limiti al cumulo degli incarichi) 1*. Il cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo dei componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente Capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, che possono assumere presso tutte le società di cui al Libro V, Titoli V, VI e VII, del codice civile, non può superare il limite di due.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente Capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, sono tenute a comunicare alla CONSOB e informare il pubblico, nei termini e nei modi prescritti dalla CONSOB con regolamento, circa gli incarichi, purché nel limite di due, di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al Libro V, Titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza degli incarichi assunti superiori al limite di due."».

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Giovedì 1º agosto 2019

Plenaria

99ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1264) ***Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(233) ***Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in***

materia di insegnamento di «Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea»

(303) ***Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. – Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria***

(610) ***Barbara FLORIDIA ed altri. – Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta***

(796) ***ROMEO ed altri. – Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta***

(863) ***Simona Flavia MALPEZZI ed altri. – Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di «Cittadinanza e Costituzione»***

(1031) ***Licia RONZULLI. – Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie***

– e della petizione n. 238 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà lettura del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti sui quali era rimasto sospeso l'esame di quella Commissione e avverte che, conseguentemente, l'esame degli emendamenti riprenderà a partire da quelli riferiti all'articolo 2 precedentemente accantonati sui quali il parere del relatore e del Governo, espresso nella seduta di ieri, è contrario.

Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 sono respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il Governo ha accolto gli ordini del giorno G/1264/4/7, G/1264/5/7 e G/1264/6/7, e che sia il relatore che il Governo hanno espresso il parere contrario su tutti gli emendamenti.

Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19 sono respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, sui quali il relatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* e il sottosegretario GIULIANO esprimono parere contrario.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 4.7 è stato ritirato.

Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 4.1, 4.2, gli identici 4.3 4.4 e 4.5, 4.6 e 4.8 sono respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, sui quali il relatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* e il sottosegretario GIULIANO esprimono parere contrario.

Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 5.1, 5.0.1 e 5.0.2 sono respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, sui quali il relatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* e il sottosegretario GIULIANO esprimono parere contrario.

Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono respinti.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7, sul quale il relatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* e il sottosegretario GIULIANO esprimono parere contrario.

L'emendamento 7.1, posto ai voti, è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, sui quali il relatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* e il sottosegretario GIULIANO esprimono parere contrario.

Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 8.1 e 8.0.1 sono respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, sui quali il relatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* e il sottosegretario GIULIANO esprimono parere contrario.

Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 9.1 e 9.2 sono respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, sui quali il relatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* e il sottosegretario GIULIANO esprimono parere contrario.

Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3 sono respinti.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 11, sul quale il relatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* e il sottosegretario GIULIANO esprimono parere contrario.

L'emendamento 11.1, posto ai voti, è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12, sui quali il relatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* e il sottosegretario GIULIANO esprimono parere contrario.

Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2 sono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento Tit.1 è precluso, non essendo state approvate modifiche al disegno di legge in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1264, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a chiedere di poter svolgere la relazione orale, proponendo l'assorbimento dei disegni di legge n. 233, 303, 610, 796, 863, 1031 e della petizione n. 238 ad essi attinente, e a effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

IN SEDE CONSULTIVA

(1437) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BARBARO *(L-SP-PSd'Az)* illustra il provvedimento di urgenza in titolo, per le parti di competenza. Si sofferma in primo luogo sull'articolo 10, con il quale si integra di 500 unità, dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, il contingente di personale militare destinato alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili. L'articolo 11 interviene in materia di soggiorni di breve durata, introducendo nuove fattispecie di ingresso in Italia – per missione, per gara sportiva e, come aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera, per ricerca scientifica – tra quelle per le quali il permesso di soggiorno non è necessario in caso di soggiorni non superiori a tre mesi. Segnala che tale semplificazione è stata disposta con carattere di urgenza in ragione dello svolgimento delle Universiadi di Napoli – dal 3 al 14 luglio 2019 – con conseguente ingente afflusso di numerosi atleti e del relativo *staff*, che avrebbe richiesto un'attività amministrativa da parte della questura di Napoli assai intensa e concentrata, qualora avesse dovuto procedere al rilascio dei permessi di soggiorno per gara sportiva o per missione. Riferisce infine sugli articoli da 13 a 17, che dettano disposizioni urgenti per il contrasto dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive e che anticipano l'entrata in vigore di disposizioni attualmente inserite nel disegno di legge

Atto Camera 1603-*ter*, derivante dallo stralcio di alcune disposizioni dal disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica in materia di ordinamento sportivo, il cui esame presso la Commissione giustizia alla Camera dei deputati si è concluso il 18 luglio 2019. Con tali disposizioni il decreto-legge interviene sulla disciplina del cosiddetto DASPO, divieto di accesso alle competizioni sportive, per ampliarne la portata; estende anche agli arbitri e agli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive le tutele attualmente previste dall'ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti; estende il campo d'applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di contrattare con i soggetti destinatari di DASPO, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati; interviene sul cosiddetto Codice antimafia per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; stabilizza nell'ordinamento italiano l'istituto dell'arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l'arresto; apporta modifiche al codice penale volte al rafforzamento delle misure di contrasto dei fenomeni di violenza nelle competizioni sportive; amplia l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cd. bagarinaggio, ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati.

Conclude presentando e illustrando una proposta di parere favorevole *(pubblicata in allegato)*.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* annuncia che il Gruppo PD non parteciperà al voto come atto politico di forte contrarietà al decreto-legge in esame, anche per i profili di competenza della Commissione, per le ragioni che il suo Gruppo esporrà nella seduta dell'Assemblea di lunedì 5 agosto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previo accertamento del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

SUI PARERI DELLA COMMISSIONE BILANCIO

Il senatore ROMEO *(L-SP-PSd'Az)* comunica di aver riferito, come preannunciato, in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-

tari, il contenuto degli interventi svolti nella seduta della Commissione di ieri in merito ai pareri contrari della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con particolare riferimento a quelli su emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1264, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica. A seguito del suo intervento, cui si sono aggiunti quelli del presidente Marcucci e del presidente Patuanelli, è stata sollecitata una riflessione sulle possibili soluzioni volte a evitare – per quanto possibile – che la mancata trasmissione della relazione tecnica da parte della Ragioneria Generale dello Stato si traduca in modo pressoché automatico in un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio. Nella prospettiva quindi di un uso calibrato dei pareri ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stata sollecitata anche una riflessione sugli effetti dei pareri che siano resi ai sensi della richiamata norma costituzionale, nel senso di rafforzarli, valutando se non sia possibile prevedere la preclusione della votazione di emendamenti o testi oggetto di tali pronunciamenti.

Il senatore CANGINI *(FI-BP)* prende atto con soddisfazione dell'iniziativa del presidente del Gruppo Lega, senatore Romeo, e degli altri Presidenti di Gruppo. Rileva che, se la questione non fosse stata posta con forza dai Gruppi di opposizione nella seduta della Commissione di ieri, probabilmente la riflessione sul tema non sarebbe stata avviata e auspica che tale disponibilità non sia solo un modo per stemperare la polemica in atto.

IN SEDE REFERENTE

(1372) ***Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

La senatrice GRANATO *(M5S)* illustra il complesso degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, soffermandosi sugli emendamenti 1.47 e 1.48, volti a favorire l'accesso delle donne nella *governance* sportiva e all'interno degli organi collegiali di governo del CONI; illustra quindi l'emendamento 2.9, l'emendamento 2.14 volto a inserire i tutori o i soggetti affidatari tra i soggetti che possono far parte del centro sportivo scolastico di cui all'articolo 2, l'emendamento 3.42 con il quale si fissa il termine entro il quale il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti ai princìpi recati dall'arti-

colo 3 in tema di titolo sportivo, l'emendamento 5.22 di cui preannuncia una possibile riformulazione, e l'emendamento 6.6 volto a inserire tra i principi e criteri per l'esercizio della delega in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, un criterio di tutela dei minori con disabilità. Preannuncia anche il ritiro dell'emendamento 2.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti ordini del giorno ed emendamenti sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta per riprenderla più tardi, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, al fine di proseguire con l'esame del disegno di legge n. 1372, ove la Commissione bilancio abbia espresso e trasmesso i prescritti pareri.

Dopo un breve dibattito, in cui intervengono la senatrice GRANATO *(M5S)* che chiede che i lavori della Commissione si concludano comunque entro le ore 15 e la senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* che chiede che sia dato congruo preavviso dell'orario di ripresa dei lavori, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 13,15.

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio potrebbe esprimersi in sede consultiva sul disegno di legge n. 1372 e sugli emendamenti ad esso riferiti nel primo pomeriggio; poiché si era convenuto di non protrarre i lavori della Commissione oltre le ore 15, propone che l'esame del disegno di legge in titolo prosegua nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Conviene la Commissione.

La senatrice GRANATO *(M5S)* dichiara che non intende più ritirare l'emendamento 2.2.

Prende atto la Commissione.

La senatrice ANGRISANI *(M5S)* aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dalla senatrice Granato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione sarà convocata alle ore 9,45 di lunedì 5 agosto, al fine di consentire l'integrazione dell'ordine del giorno della seduta convocata alle ore 10, con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1374-B «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020», ove modificato dalla Camera dei deputati e se assegnato in tempo utile. Propone, come già convenuto per le vie brevi con tutti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari della Commissione, di fissare fin d'ora alle ore 11 di lunedì 5 agosto, il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato in prima lettura dal Senato, considerato che l'esame di tale decreto legge dovrà essere svolto in tempi particolarmente rapidi.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte altresì che le sedute di lunedì 5 agosto e di martedì 6 agosto potranno essere sospese all'inizio delle sedute dell'Assemblea di quei giorni, per proseguire durante eventuali sospensioni dei lavori dell'Assemblea o al termine delle medesime sedute dell'Assemblea, al fine di concludere l'esame del decreto legge n. 59, ove non ancora concluso, nonché al fine di proseguire e, se ve ne saranno le condizioni, concludere l'esame del disegno di legge n. 1372, in materia di ordinamento sportivo, la cui discussione è inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1437

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l'articolo 10 del decreto-legge n. 53 integra di 500 unità, dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, il contingente di personale militare destinato alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili;

valutato positivamente l'articolo 11 del medesimo decreto, che estende alle fattispecie di ingresso in Italia per missione, per gara sportiva e per ricerca scientifica l'esclusione della necessità di permesso di soggiorno, in caso di soggiorni non superiori a tre mesi e ferma restando la disciplina del visto d'ingresso;

valutati positivamente anche gli articoli da 13 a 17, che dettano disposizioni urgenti per il contrasto dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 1º agosto 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

AUDIZIONI INFORMALI DELLA LEGA NAVALE ITALIANA E DI UNASCA NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 101 (REVISIONE E INTEGRAZIONE DEL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO)

Plenaria

92ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1437) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)*, che formula una proposta di parere favorevole.

Il senatore D'ARIENZO *(PD)*, intervenendo in dichiarazione di voto, ricorda che nessun tribunale ha mai accertato l'esistenza di contatti tra scafisti e organizzazioni non governative e che, contrariamente a quanto affermato dalla Relatrice nella precedente seduta, il comportamento posto in essere dalla *Sea Watch* non era una provocazione nei confronti del Governo italiano ma si è svolto nel pieno rispetto del diritto internazionale, come già riconosciuto dall'autorità giudiziaria. Concorda invece con la Relatrice, quando essa ha affermato che servono i corridoi umanitari, e si attende dunque atti concreti in tal senso da parte del Governo. Ribadito che il provvedimento in esame sottrae competenze ai Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti per attribuirle al Ministro dell'interno, dichiara il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico.

Il senatore RUSPANDINI *(FdI)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, auspicando che possa essere fatta piena luce sul comportamento delle organizzazioni non governative che presenta ancora molti profili poco chiari.

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, evidenziando che – se, come affermato dal senatore D'Arienzo, nulla è stato ancora dimostrato in sede giurisdizionale – dalle inchieste giornalistiche emergono invece elementi estremamente preoccupanti e che il provvedimento in esame ha proprio la finalità di potenziare gli strumenti di indagine, quali le intercettazioni e le operazioni sotto copertura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole della Relatrice, che risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione trasporti della Camera – con l'avviso concorde del rappresentante del Governo – ha convenuto di sospendere l'esame dell'atto del Governo n. 101 (revisione ed integrazioni del codice della nautica da diporto) fino a settembre, nelle more dell'approvazione definitiva del disegno di legge che proroga di un anno il termine per l'esercizio della delega, già approvato dal Senato, nonché in attesa dei pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata, che non sono ancora pervenuti e in assenza dei quali le Commissioni parlamentari non sono comunque autorizzate ad esprimersi. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame alla ripresa dopo la pausa estiva.

La Commissione conviene.

Il senatore CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)*, considerata l'importanza del provvedimento, propone di svolgere, alla ripresa, un supplemento di istruttoria, anche, eventualmente, mediante l'indicazione di nuovi soggetti da audire e una nuova audizione di soggetti già auditi, alla luce dell'analisi delle memorie che essi invieranno.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE comunica che, in caso di assegnazione in sede consultiva del decreto-legge n. 59 del 2019, recante misure urgenti nei settori di competenza del Mibac, già approvato dal Senato e in corso di modificazione da parte della Camera dei deputati, la Commissione potrà tornare a riunirsi lunedì 5 agosto, alle ore 11.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 1º agosto 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 93

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Giovedì 1º agosto 2019

Plenaria

65ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 9,05.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia (n. 161)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XXIV, n. 11)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il presidente GIROTTO comunica preliminarmente che il sottosegretario Cioffi, che pure aveva dato la propria disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione nella giornata odierna, non potrà intervenire per sopravvenuti motivi personali. Dà quindi conto dello schema di risoluzione, che affronta in particolare le problematiche dell'area della Val Vibrata – Valle del Tronto – Piceno e del Distretto Fermano-Maceratese, nonché dell'area interessata dalla crisi della Merloni SpA, pubblicato in allegato, già predisposto dai relatori Castaldi e Ripamonti, i quali hanno accolto i suggerimenti pervenuti dai Gruppi parlamentari, cui era stato informalmente trasmesso.

Non essendovi interventi in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, il presidente GIROTTO pone ai voti lo schema di risoluzione, che risulta approvato, registrando con soddisfazione l'unanimità.

Ricorda infine che la risoluzione testé approvata si riferisce allo specifico contesto marchigiano e teramano. Come già concordato, l'esame

dell'affare assegnato proseguirà con la trattazione di altre aree di crisi industriale e si concluderà in tempi tali da consentire al Governo di tener conto degli indirizzi della Commissione per la definizione della prossima legge di bilancio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti relativa all'attuazione del piano d'azione strategico sulle batterie: creare una catena del valore strategica delle batterie in Europa (n. COM(2019) 176 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 16)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il presidente GIROTTO *(M5S)*, in qualità di relatore, illustra lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, già trasmesso informalmente ai Gruppi parlamentari e conseguentemente modificato da tutte le integrazioni proposte.

Non essendovi interventi in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, il presidente GIROTTO pone ai voti lo schema di risoluzione, che risulta approvato, registrando con soddisfazione l'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,20.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 161, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AREA DELLA VAL VIBRATA – VALLE DEL TRONTO – PICENO E DEL DISTRETTO FERMANO-MACERATESE, NONCHÉ DELLE AREE COINVOLTE DALLA CRISI DELLA ANTONIO MERLONI SpA *(Doc.* XXIV, n. 11)

La 10ª Commissione permanente, in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 161 sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia, con particolare riferimento all'area di crisi industriale complessa della Val Vibrata – Valle del Tronto – Piceno e del Distretto fermano-maceratese, nonché alle aree coinvolte dalla crisi della Antonio Merloni SpA,

premesso che:

il territorio della Val Vibrata – Valle del Tronto – Piceno è stato riconosciuto «area di crisi industriale complessa» nel 2016 ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

il 28 luglio 2017 è stato sottoscritto tra Ministero dello sviluppo economico, Agenzia nazionale politiche attive lavoro – ANPAL, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, regione Abruzzo, regione Marche, provincia di Teramo, provincia di Ascoli Piceno, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA – Invitalia, un Accordo di programma per l'attuazione del «Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa Val Vibrata – Valle del Tronto – Piceno» (PRRI), finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale;

nel Progetto di riconversione e riqualificazione industriale da parte dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo sono previsti interventi, quali:

la promozione di iniziative imprenditoriali in grado di sostenere l'economia locale e tracciare traiettorie di sviluppo sostenibile;

il ricollocamento lavorativo del personale appartenente a uno specifico bacino tramite azioni volte alla riqualificazione e reimpiego dei lavoratori;

interventi infrastrutturali prioritari per l'area di crisi per i quali individuare percorsi di attuabilità e risorse da attivare, al fine di completare la Pedemontana Marche – Abruzzo, *asset* considerato strategico per i collegamenti della macro-area;

il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale prevede l'impegno di 32 milioni di euro a valere sulle risorse della legge n. 181 del 1989, di cui 15 milioni assegnati all'ambito territoriale della Regione Abruzzo e 17 milioni all'ambito territoriale della Regione Marche;

l'avviso di cui alla legge n. 181 del 1989 per l'area di crisi si è concluso il 21 dicembre 2017 ed è stata individuata una graduatoria delle imprese ammesse alla valutazione per ottenere gli incentivi;

in data 12 dicembre 2018 è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2013 e dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, sono state accertate le condizioni per il riconoscimento di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, per il territorio di Fermo-Macerata ricomprendente i comuni di Tolentino e Corridonia e i sistemi locali del lavoro di Fermo, Montegiorgio, Montegranaro, Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche;

nell'ambito del ciclo di audizioni svoltosi l'8 luglio 2019 sono stati ascoltati, presso la prefettura di Ancona, i presidenti delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Teramo, i sindaci di Fermo e Comunanza, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali e quelli delle piccole e medie imprese (PMI);

con l'accordo di programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del Gruppo Merloni del 19 marzo 2010 e con i successivi atti integrativi di rimodulazione del 18 ottobre 2012 e di proroga del 18 marzo 2015, si è inteso prevedere interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi di tale Gruppo, nelle quali ricadono i comuni di Fabriano, Gaifana/Nocera Umbra, Matelica, Sassoferrato e Ancona,

impegna il Governo:

nelle more di un riordino dell'*iter* processuale legato alle aree di crisi industriali complesse, a contemplare modifiche procedurali che consentano di:

semplificare l'istruttoria e la valutazione delle domande, al fine di velocizzare i processi di riqualificazione e di rilancio produttivo del territorio;

ridurre sensibilmente i tempi di elaborazione e approvazione del Programma di adozione dei PRRI e concludere l'istruttoria in tempi congrui e certi;

includere, tra le tipologie di spese ammissibili nei progetti, quelle finalizzate alla commercializzazione dei prodotti e dei servizi nei mercati internazionali e alla realizzazione di percorsi di formazione dei lavoratori coerenti con l'internazionalizzazione delle imprese marchigiane, nonché le spese connesse all'innovazione di prodotto;

diminuire il limite minimo del valore dei progetti da finanziare – attualmente previsto dalla legislazione vigente, pari a 1,5 milioni di euro – e prevedere un ulteriore abbassamento della soglia minima negli

accordi di programma, al fine di una migliore rispondenza dei bandi alla realtà imprenditoriale marchigiana;

consentire la partecipazione di imprese in forma di associazione temporanea d'impresa (ATI) e di associazione temporanea di scopo (ATS), nonché la partecipazione di società di persone;

ad individuare meccanismi automatici che assicurino l'utilizzo delle risorse destinate alla cassa integrazione in deroga per i lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione o riconversione industriale e produttiva, verificando periodicamente la quantificazione dei bisogni e lo stanziamento delle risorse, al fine di impedire l'insorgere di situazioni emergenziali;

ad estendere le misure finalizzate a prevenire le situazioni di crisi aziendali e a contribuire all'individuazione e alla condivisione di indicatori e di strumenti di tipo organizzativo e finanziario, che permettano un'analisi anticipatoria dei processi di trasformazione industriale delle imprese, in sinergia con le organizzazioni sindacali;

ad implementare il sistema infrastrutturale regionale, in particolare nel sud delle Marche laddove vanno potenziati i collegamenti tra costiera e fascia appenninica, tenendo in considerazione le conseguenze sul territorio e sulle imprese degli recenti eventi sismici;

a valutare l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) e di zone franche urbane (ZFU) nei contesti presi in considerazione dalla presente risoluzione;

a porre in essere interventi che facilitino la disponibilità di liquidità in capo alle imprese, attraverso il miglioramento dei meccanismi di accesso al credito e l'effettivo esercizio dei diritti connessi ai crediti di imposta per l'acquisto dei beni strumentali.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2019) 176 DEFINITIVO (*Doc.* XVIII, n. 16)

La 10ª Commissione permanente,

esaminato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, l'atto dell'Unione europea COM(2019) 176 definitivo, contenente la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli Investimenti, relativa all'attuazione del piano d'azione strategico sulle batterie: creare una catena del valore strategica delle batterie in Europa,

valutati gli elementi acquisiti in seguito alla trasmissione dei documenti in esito all'istruttoria,

premesso che:

l'orientamento strategico adottato dalla Commissione nel settore delle batterie contribuisce a garantire la realizzazione simultanea e coordinata di progressi in una serie di questioni collegate tra loro quali , ad esempio, gli sviluppi riguardanti i veicoli interconnessi e automatizzati, lo stoccaggio energetico, la diffusione delle infrastrutture, l'interoperabilità a misura di consumatore, il reperimento delle materie prime, il commercio e gli investimenti, nonché le ricadute occupazionali e le competenze della forza lavoro. Tale tipo di approccio sta, inoltre, incentivando i principali soggetti – sia pubblici che privati, a livello europeo, nazionale e regionale – a collaborare in modo più efficace per il raggiungimento degli obiettivi;

l'atto comunitario COM(2019) 176 definitivo contiene le valutazioni della Commissione europea sullo stato di attuazione del piano strategico sulle batterie, la cui domanda subirà un rapido aumento nei prossimi anni, rendendo questo mercato sempre più determinante a livello mondiale, anche nella creazione di posti di lavoro. In particolare, la Commissione ritiene che le batterie e la profonda trasformazione tecnologica ad esse connessa:

– rappresentino una catena del valore strategica, in cui l'UE deve accrescere investimenti e innovazione nell'ambito di una strategia di politica industriale rafforzata;

– offrano un'opportunità concreta al fine di creare posti di lavoro di elevato valore;

le attività produttive impegnate nella filiera della *green energy* sono chiamate a svolgere un ruolo di fondamentale importanza, quali ca-

talizzatori e motori del cambiamento, realizzando un modello di transizione energetica che coniughi l'innovazione tecnologica e il rispetto dell'ambiente, con i benefici occupazionali, economici, di salute e ambientali conseguenti;

l'elettrificazione costituisce una delle principali vie da percorrere per raggiungere la neutralità climatica. A tal fine, le batterie risultano essere un tassello fondamentale, tanto per il loro ruolo nella stabilizzazione della rete elettrica e lo sviluppo di alternative di mobilità pulite, quanto per le conseguenze sull'impianto produttivo e sul lavoro che tale ruolo comporta;

in materia di «Autoconsumo da fonti rinnovabili», in esito all'approfondita istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 59 sul sostegno alle attività produttive mediante l'impiego di sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica, ha approvato all'unanimità la risoluzione con la quale ha impegnato il Governo, tra l'altro, a istituire, secondo quanto indicato dalla Direttiva 2018/2001, un quadro favorevole alla promozione e all'agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile, nell'ottica del quale lo sviluppo di una filiera europea e italiana delle batterie risulta centrale;

la Corte dei Conti europea, nel proprio documento di riflessione di aprile 2019, nell'indicare una serie di sfide che attendono l'Unione europea e gli Stati membri rispetto al tema dello stoccaggio di energia, ha evidenziato che dal 2018 al 2021 lo sviluppo previsto della capacità di produzione di batterie agli ioni di litio risulta più che doppio, da 147 GWh/anno del 2018 ai 381 GWh/anno del 2021. Nonostante le politiche messe in campo dall'Unione europea, al fine di aumentare la percentuale di produzione riferibile all'Unione europea, pari al 3 per cento nel 2018, questa salirà solamente fino al 5 per cento, mostrando, dunque, la necessità di un impegno ancora maggiore sullo sviluppo di tale filiera produttiva;

il Comitato economico e sociale europeo (CESE), nel commentare l'atto dell'Unione europea, oltre a rinnovare il proprio sostegno al piano d'azione sulle batterie elaborato dalla Commissione europea, ha sottolineato la necessità di un rafforzamento dello stesso e una sua attuazione nel minor tempo possibile, anche per scongiurare il rischio del trasferimento degli stabilimenti di produzione delle case automobilistiche in luoghi più vicini a quelli di produzione delle batterie;

considerato che:

attualmente, come sopra ricordato, la quota europea della produzione mondiale di celle per batterie si attesta solamente al 3 per cento, rispetto alla percentuale prodotta in Asia, che supera l'85 per cento;

l'Italia possiede una lunga tradizione industriale rispetto alla filiera della produzione di accumuli di energia ed è, pertanto, caratterizzata dalla presenza di forza lavoro di alto profilo, seppur specializzata, in particolare, nella tecnologia a piombo;

lo sviluppo di tale filiera, con specifico riferimento alle batterie di nuova generazione, è una priorità per il nostro Paese, in linea con quella

dell'Unione europea. Risulta, pertanto, centrale l'impegno di realtà pubbliche e private nell'ambito dei Progetti Importanti di Interesse Comune Europeo (IPCEI) dedicati allo sviluppo di tale settore e, in particolare, a sostenere una catena di valore europea per le celle, come ricordato dal Ministero dello sviluppo economico durante l'incontro di fine aprile della *European Battery Alliance*, il quale, a febbraio 2019, ha aperto una manifestazione di interesse rispetto a un IPCEI relativo alle batterie;

simili impegni devono, tuttavia, vedere una partecipazione ancora più massiccia di realtà pubbliche e private, al fine di non sottovalutare l'importanza che, in tale contesto, acquisisce l'intervento dell'intero sistema Paese, con i suoi settori produttivi e le sue esperienze;

considerato altresì che:

simili sforzi devono focalizzarsi in particolare su ricerca e innovazione, ponendo particolare attenzione alla ricerca di nuovi materiali, soprattutto al fine di garantire alternative più facilmente reperibili rispetto alle tecnologie che attualmente dominano il mercato, appannaggio, come sopra ricordato, dei Paesi asiatici. Infatti, l'attuale produzione delle celle per batterie presenta fortissime criticità rispetto alla sostenibilità ed eticità, tanto dal punto di vista ambientale, quanto da quello sociale, rispetto all'approvvigionamento delle materie prime;

dalla necessità di coniugare la maggiore sostenibilità ed eticità della filiera con lo sviluppo di realtà industriali che possano beneficiare dello sviluppo del settore delle batterie, si inserisce l'importanza per l'Italia di impegnarsi appieno nel riutilizzo e riciclo di batterie giunte al proprio «fine vita» – o, almeno, al fine vita per l'uso primario per le quali sono state progettate;

attualmente, il nostro Paese è *leader* nel recupero delle batterie e, con un'adeguata programmazione e i necessari investimenti, potrebbe divenire uno dei maggiori produttori di «materia prima seconda», fornendo un modo per sopperire alla scarsa presenza di materie prime (in particolare litio, cobalto e grafite) per le celle delle batterie nel territorio europeo. Un simile approccio risulterebbe pienamente coerente con uno dei pilastri dell'economia circolare, ossia il riutilizzo dei «rifiuti», così da sfruttarne al massimo la possibilità di impiego;

per ognuno dei punti appena esposti risulta fondamentale che il nostro Paese predisponga un quadro normativo e regolatorio *ad hoc*, con specifico riferimento alle diverse tipologie di sistemi di *storage*, riferito alla loro produzione, utilizzo, riutilizzo e riciclaggio;

tenuto conto che:

con riguardo alla mobilità elettrica, come segnalato dalla Commissione europea, la diffusione di veicoli elettrici e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica vanno di pari passo e sarà dunque basilare prevedere a livello nazionale delle misure che agevolino la costruzione di tale infrastruttura, a partire dall'uniformazione e semplificazione dei processi autorizzativi,

si pronuncia in senso favorevole, formulando le seguenti osservazioni:

con riferimento al paragrafo «Superare la dipendenza dell'Europa in termini di energia e di materie prime – un'opportunità strategica», sarebbe opportuno specificare, in aggiunta alla necessità di ricerca e innovazione per nuovi materiali, la convenienza di arrivare a un approvvigionamento sostenibile ed etico in riferimento alle materie prime e alle celle delle batterie, fintanto che non saranno individuate e sviluppate nuove possibilità costruttive, come poi accennato nel paragrafo «Definire le norme per batterie pulite, sicure, competitive e prodotte eticamente». Ciò posto, si propone di adottare una posizione chiara e un continuo supporto all'adozione di *standard* globali riguardanti salute, ambiente e sicurezza, rispetto alla produzione di tali prodotti. Accanto a tali *standard*, si dovranno, altresì, prevedere misure di sostegno quali misure di incentivo agli investimenti, agevolazioni fiscali e il mantenimento delle tariffe commerciali sulle importazioni. Inoltre, risulta prioritario prevedere un sostegno allo sviluppo della filiera e accelerare l'implementazione di norme tecniche tali da assicurare degli *standard*, seppur minimi, rispetto alle batterie utilizzate nei veicoli, così da favorirne il riutilizzo, grazie alla riduzione delle differenze sostanziali e funzionai di tali elementi;

con riguardo alla sostituzione del parco veicolare odierno con veicoli elettrici, si ritiene necessario sviluppare sempre di più i modelli di mobilità alternativi, con specifico ma non esclusivo riferimento all'ambito urbano, quali il *car sharing* e la mobilità multimodale, anche con il connubio di utilizzo di veicoli privati e pubblici, tanto sulle brevi, quanto sulle lunghe distanze;

in relazione all'EBA (Alleanza Europea sulle Batterie), la Commissione europea dovrebbe inserire l'opportunità di dare adeguata attenzione alle attività (e relativi investimenti) finalizzate alla *second life* delle batterie, con particolare riguardo allo stoccaggio di energia elettrica, in quanto importante componente della catena del valore di tale filiera a fini di competitività e sostenibilità. Risulta prioritario investire nella diffusione industriale di soluzioni innovative lungo la catena del valore delle batterie;

rispetto allo sviluppo della filiera produttiva relativa alle batterie, la Commissione europea dovrebbe inoltre rafforzare in modo ancora maggiore i propri impegni e investimenti, anche al fine di raccogliere l'indicazione della Corte dei Conti europea rispetto all'attuale situazione di ritardo rispetto ad altre regioni del mondo e alle sfide necessarie per superare suddetto ritardo;

con riguardo alla mobilità elettrica, intesa quale diffusione di veicoli elettrici e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica, prevedere a livello nazionale delle misure che agevolino la costruzione di tale infrastruttura, a partire dall'uniformazione e semplificazione dei processi autorizzativi e a creare le condizioni, nell'ambito dello sviluppo e della diffusione della rete infrastrutturale di ricarica, per favorire il trasferimento del-

l'elettricità contenuta nelle batterie alla rete quando i veicoli sono fermi o in ricarica, al fine di far fronte, in ogni momento, agli eventuali picchi di domanda di energia elettrica;

con riferimento al capitolo II, «Un «ecosistema» delle batterie in Europa – Costruire catene del valore strategiche competitive, sostenibili e innovative», sarebbe opportuno trattare il tema delle applicazioni della catena del valore delle batterie (come *e-mobility* e stazionario) non solo quali mercati finali di sbocco, ma quali vere e proprie parti della filiera produttiva;

infine, la Commissione europea dovrebbe definire norme per batterie pulite, sicure, competitive e prodotte eticamente, potenziando l'economia circolare e garantendo la sostenibilità della filiera, a partire dall'approvvigionamento delle materie prime secondarie per la produzione delle stesse e a prevedere, in relazione al rafforzamento dei vantaggi ambientali dei veicoli alimentati da batterie elettriche, che la ricarica delle stesse dipenda in misura sempre crescente da fonti rinnovabili e, conseguentemente, sia accelerata la transizione energetica verso l'era *post* energia fossile e nucleare.

Plenaria

66ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Crippa.

La seduta inizia alle ore 12,50.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulla riforma del mercato elettrico infragiornaliero al fine di ridurre il costo dell'energia elettrica per i clienti (n. 232)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente GIROTTO introduce il tema dell'affare assegnato in titolo. Fa poi presente che, ai fini dell'istruttoria, sono stati acquisiti documenti e memorie già disponibili sulla pagina *web* della Commissione. Invita quindi il sottosegretario Crippa a rappresentare l'orientamento del Governo sulle prospettive di riforma del mercato elettrico infragiornaliero.

Il sottosegretario CRIPPA ricorda preliminarmente che il Regolamento UE n. 2015/1222, relativo alle linee guida in materia di calcolo della capacità e gestione delle congestioni, individua il *target model* a livello europeo per il disegno dei mercati a pronti (mercato del giorno prima e mercato infragiornaliero per l'armonizzazione delle regole di funzionamento dei mercati). In particolare, il Regolamento prevede che le proposte di procedure e metodologie funzionali all'implementazione nelle discipline nazionali del *target model* siano elaborate dai gestori della rete di trasmissione o dai gestori dei mercati elettrici, nel caso italiano Terna, e approvate dall'Autorità nazionale di regolazione, ARERA. In particolare, per il mercato infragiornaliero il *target model* europeo prevede l'adozione di un sistema basato sulla negoziazione continua fino all'ora prima della consegna. Tale sistema consente agli operatori di aggiustare, in modo più flessibile e meno oneroso, i propri programmi di prelievo/immissione, più a ridosso del periodo di consegna, sulla base di dati previsionali più affidabili e rispondenti alle effettive esigenze e condizioni di funzionamento degli impianti, con un beneficio in termini di minori rischi (e oneri) di sbilanciamento per gli operatori e di potenziale risparmio di costi per

servizi ancillari e a vantaggio, soprattutto, di quegli operatori, come quelli da fonti rinnovabili non programmabili, che maggiormente risentono di limiti e difficoltà operative nella programmazione della produzione. Il *target model* europeo per il mercato infragiornaliero si è concretizzato in un progetto di implementazione (cosiddetto XBID – *cross border intraday)* che vede coinvolti i gestori di rete, i gestori del mercato e le Autorità di regolazione di tutti i Paesi europei e prevede l'adesione dei diversi sistemi nazionali secondo tempistiche diverse in funzione delle specifiche esigenze di adeguamento. Per quanto riguarda l'Italia, l'adesione è prevista nella seconda metà del 2020, ma, a differenza di altri contesti europei in cui già è operativa la negoziazione continua, il mercato infragiornaliero si basa su un sistema di aste in successione con chiusura delle transazioni diverse ore prima dell'ora di consegna. Il sistema è strettamente coordinato con le procedure e le tempistiche svolte dal gestore di rete Terna in qualità di responsabile del dispacciamento: verifica della compatibilità dei programmi di immissione/prelievo con le effettive condizioni della rete di trasmissione e la capacità di trasporto disponibile, gestione delle eventuali congestioni e approvvigionamento, con orizzonti giornalieri, dei servizi di riserva e bilanciamento. Il passaggio al *target model* europeo ha, pertanto, un impatto non trascurabile sulle procedure sopra descritte, ma presenta alcuni rischi che vanno adeguatamente gestiti: il rischio che Terna, nel contesto di negoziazione continua, possa non avere il tempo per assicurare, in modo efficiente, i necessari margini di riserva; il rischio di comportamenti opportunistici da parte degli operatori; il rischio che riescano a beneficiare delle opportunità offerte dal nuovo meccanismo di negoziazione soprattutto gli operatori più grandi e organizzati. L'evoluzione verso il *target model* europeo è certamente un obiettivo importante, in vista dell'attesa significativa crescita della generazione da fonti rinnovabili prevista dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e dell'esigenza di una più efficace partecipazione ai mercati di tali fonti secondo modalità e condizioni non discriminatorie. La riforma del mercato infragiornaliero è stata infatti considerata tra le misure necessarie per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNIEC. Ad ogni modo, proprio in considerazione dell'impatto della crescente generazione da fonti rinnovabili non programmabili e della generazione distribuita sulle condizioni di funzionamento e sulla complessità del sistema elettrico, l'evoluzione del mercato infragiornaliero non può che essere gestita in parallelo ad una revisione organica della disciplina del dispacciamento. A tal proposito ARERA, con il documento di consultazione n. 322/2019, ha individuato le principali linee di intervento volte a rendere la regolazione dell'attività di dispacciamento idonea a garantire efficientemente la sicurezza del sistema elettrico in un contesto in rapida e continua evoluzione per effetto della diffusione delle fonti rinnovabili non programmabili, della generazione distribuita e della partecipazione attiva della domanda, assicurando nel contempo che prosegua l'integrazione del mercato elettrico italiano con quello degli altri Paesi europei. In tale ambito, è stato previsto un processo di revisione organico che contempla in particolare: nuove regole per l'ap-

provvigionamento dei servizi di dispacciamento, basate sulla massima partecipazione delle diverse risorse al mercato dei servizi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza del sistema; una revisione della disciplina degli sbilanciamenti in grado di responsabilizzare in modo efficace ed efficiente tutti gli operatori, anche quelli da fonti rinnovabili non programmabili; specifiche modalità per rendere compatibili le nuove modalità di negoziazione continua fino ad un'ora prima della consegna con le esigenze operative dell'attività di dispacciamento. Considerato il rischio che un eventuale carente coordinamento degli interventi sul funzionamento dei mercati possa determinare effetti negativi sulla gestione del dispacciamento e un conseguente aumento di costi per il sistema, ritiene opportuno un approccio graduale nella transizione al nuovo modello di mercato, secondo modalità che sappiano coniugare gli obiettivi di maggiore apertura ed efficienza dei mercati e di integrazione europea con le esigenze di sicurezza al minor costo. A questo riguardo, al fine di consentire la partecipazione del sistema italiano al progetto XBID, nelle more della riforma complessiva descritta nel documento di consultazione, con la delibera 350/2019 adottata il 30 luglio 2019, l'ARERA ha già formulato indicazioni a Terna e al Gestore dei mercati energetici – GME volte a consentire, a determinate condizioni, già nel corso del prossimo anno, la possibilità di negoziazione continua nel mercato infragiornaliero XBID, garantendo al contempo la continuità dell'attuale organizzazione del mercato dei servizi di dispacciamento. Il nuovo sistema persegue l'obiettivo di preservare l'efficienza del mercato dei servizi di dispacciamento, consentendo la partecipazione in parallelo al mercato infragiornaliero in contrattazione continua all'H-1. Tale proposta può essere implementata quale primo passo verso la soluzione a regime.

La senatrice TIRABOSCHI *(FI-BP)* concorda con la soluzione prospettata dal rappresentante del Governo di operare un approccio graduale nella transizione di un nuovo modello di mercato di dispacciamento dell'energia, atteso che, rispetto ad altri Paesi europei, l'Italia si basa su un sistema diverso di approvvigionamento energetico. Alla luce di tali considerazioni, domanda quale sia l'entità degli investimenti, materiali e immateriali, che il Governo intende porre in essere per avvicinare il nostro Paese al *target model* europeo.

Il senatore ANASTASI *(M5S)* chiede quali strategie possono essere utilizzate per evitare comportamenti distorsivi del mercato elettrico, a seguito dell'introduzione di nuove modalità di negoziazione continua.

Il presidente GIROTTO puntualizza che il sistema di approvvigionamento elettrico in Italia ha raggiunto livelli di efficienza più alti rispetto ad altri Paesi europei, grazie soprattutto alla diffusione di piccoli produttori di energia da fonti rinnovabili.

Replica agli intervenuti il sottosegretario CRIPPA, che concorda con le considerazioni testé svolte dal Presidente, ricordando che il sistema Terna è tuttora considerato un modello di riferimento a livello europeo. Ribadisce che il percorso di transizione verso un nuovo mercato serve proprio ad evitare gli effetti distorsivi richiamati dal senatore Anastasi e a garantire una efficiente gestione del dispacciamento, anche con l'obiettivo di una sensibile riduzione dei costi dell'energia elettrica per gli utenti finali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedì 1º agosto 2019

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge nn. 55 e connessi

Riunione n. 8

Relatrice: GUIDOLIN *(M5S)*

Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9,20

(55) ***PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare***

(281) ***Vanna IORI e Assuntela MESSINA. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza***

(555) ***Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del*** **caregiver** ***familiare***

(698) ***FARAONE ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza***

(853) ***DE VECCHIS ed altri. – Norme in materia di*** **caregiver** ***familiare***

(868) ***LAUS. – Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti***

(890) ***Roberta TOFFANIN ed altri. – Disposizioni in materia di*** **caregiver** ***familiare***

(Seguito dell'esame e rinvio)

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 1º agosto 2019

Plenaria

98ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario BARTOLAZZI risponde all'interrogazione n. 3-00640 (Binetti ed altri), sulla sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano.

In attuazione dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in data 14 febbraio 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE.

Con il menzionato schema si è inizialmente ritenuto di esercitare solo taluni dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 3/2018, evitando sia aspetti che attualmente sono regolati da atti amministrativi sia di introdurre modifiche all'attuale assetto normativo, in vista della piena applicazione del Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, che abroga la direttiva 2001/20/CE e ridisciplina l'intera materia.

Difatti, tale atto comunitario – in vigore dal 2014, ma la cui concreta applicazione è subordinata, ai sensi dell'articolo 99 dello stesso Regolamento, alla piena operatività del portale e della banca dati UE – traccia già il percorso da seguire per la promozione delle sperimentazioni cliniche.

Tuttavia, proprio perché il regolamento comunitario disciplina già in dettaglio la materia, l'intervento normativo nazionale non può che essere limitato agli aspetti residuali che restano nella disponibilità delle determinazioni degli Stati membri.

Pertanto, si è ritenuto di dettare unicamente norme tese ad assicurare il necessario coordinamento tra le varie fasi del processo di approvazione e conduzione delle sperimentazioni cliniche, mirando a garantire, in attuazione della delega, che l'attività di sperimentazione clinica rappresenti un'opportunità per i pazienti di accesso precoce alle cure, nonché un'occasione di crescita per la comunità scientifica.

In particolare, la disposizione dello schema di decreto legislativo, che recita «Al fine di sostenere gli studi clinici osservazionali e le sperimentazioni cliniche senza scopo di lucro, anche a basso livello di intervento, per il miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell'assistenza sanitaria, nonché per valorizzare l'uso sociale ed etico della ricerca, è fatto obbligo per il promotore, in caso di uso per la registrazione, di rimborsare le spese dirette e indirette connesse alla sperimentazione, nonché le eventuali mancate entrate conseguenti alla qualificazione dello stesso studio come attività senza scopo di lucro, ivi comprese le potenziali entrate connesse alla valorizzazione della proprietà intellettuale», è diretta a consentire l'utilizzazione degli esiti delle sperimentazioni cliniche senza fini di lucro a fini registrativi, eventualità non prevista dalla normativa vigente.

Il testo riportato nell'interrogazione parlamentare manca dell'inciso «, in caso di uso per la registrazione,» il quale risulta fondamentale per comprendere la «ratio» e la portata della norma.

Le disposizioni precedenti all'introduzione del decreto comportavano, in effetti, per l'Italia una situazione di asimmetria rispetto al quadro internazionale, ponendo limitazioni all'utilizzo eventuale dei dati generati da sperimentazioni senza scopo di lucro, che potrebbero invece fornire informazioni preziose sull'utilizzo dei medicinali anche ai fini dell'immissione in commercio.

La possibilità di utilizzare i risultati delle sperimentazioni può, invece, determinare vantaggi per i pazienti ed anche risparmi per il Servizio Sanitario Nazionale.

Si pensi, ad esempio, all'estensione di indicazione terapeutica di un medicinale all'esito di una sperimentazione «*no-profit*», che potrebbe comportare, oltre ad una più ampia possibilità di cura, anche la rinegoziazione del prezzo del medicinale, oppure ai dati derivanti da nuovi studi clinici, che potrebbero migliorare la pratica clinica sul corretto utilizzo del farmaco.

La norma introdotta rimuove tali ostacoli, ma prevede, come necessaria conseguenza, che il soggetto che trarrà beneficio dalla registrazione (di norma il titolare del brevetto) sostenga, ora per allora, tutti gli oneri, diretti e indiretti, previsti per le sperimentazioni a fini di lucro.

La senatrice BINETTI *(FI-BP)* si dichiara parzialmente soddisfatta, sottolineando che la risposta fornita si limita a confermare l'esistenza dei problemi evidenziati con l'atto di sindacato ispettivo senza indicare soluzioni, specie per quanto attiene alla tutela della ricerca indipendente.

Il sottosegretario BARTOLAZZI risponde, quindi, all'interrogazione n. 3-00810 (Boldrini), sulla tutela dei soggetti affetti da emofilia.

Il Ministero della salute, nell'ambito delle attività del Comitato Permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, ha provveduto ad avviare azioni per giungere ad una più adeguata ed uniforme presa in carico del paziente affetto da malattie emorragiche congenite su tutto il territorio nazionale.

In particolare, si è provveduto ad inserire, all'interno del questionario del 2014, relativo alla verifica dell'anno 2013, nel punto dedicato alle attività trasfusionali, una voce ulteriore relativa alla «Definizione dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite (MEC), come risultante dall'Accordo Stato-Regioni del 13 marzo 2013, chiedendo, in primo luogo, se fosse stato formalmente recepito l'Accordo Stato-Regioni del 13 marzo 2013» chiedendo al contempo di allegare opportuna documentazione al riguardo.

Inoltre, ritenendo necessario acquisire aggiornamenti e ulteriori elementi conoscitivi, sia per quanto attiene al recepimento dell'Accordo, sia sullo stato di realizzazione di quanto previsto dallo stesso, è stato chiesto alle Regioni di riferire sulle attività realizzate in relazione agli aspetti oggetto dell'Accordo, indicando altresì le difficoltà eventualmente incontrate.

Per quanto, dunque, il Ministero della salute ritenga di aver già provveduto ad adottare le iniziative di competenza al fine di verificare, come auspicato nel presente atto ispettivo, una adeguata ed uniforme presa in carico del paziente affetto da malattie emorragiche congenite su tutto il territorio nazionale, si provvederà a verificare ulteriormente l'applicazione

dell'Accordo sulla definizione dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da malattie emorragiche congenite (Mec) nell'ambito dei lavori per la revisione del Piano Nazionale Malattie rare (PNMR).

La senatrice BOLDRINI *(PD)* rileva che la risposta fornita non offre dati ulteriori rispetto a quelli già riportati all'interno dell'atto di sindacato ispettivo. Auspica che i lavori per la revisione del Piano Nazionale Malattie rare si concludano rapidamente ma richiama l'attenzione sul fatto che le problematiche legate all'emofilia sono del tutto peculiari e richiedono una risposta *ad hoc*. Si dichiara dunque parzialmente soddisfatta.

Ringraziato il Sottosegretario, il PRESIDENTE dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(1202) ***Anna Maria BERNINI ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla***

(1272) ***Giuseppe PISANI ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla***
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore DI MARZIO *(M5S)* illustra partitamente i disegni di legge in titolo.

Al termine dell'esposizione, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire le eventuali proposte di audizione entro le ore 12 del prossimo lunedì 9 settembre.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(770) ***PATUANELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale***

(363) ***ARRIGONI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 2.2 (Cantù), 4.11 (Relatrice) e 5.100 (Relatrice).

Soggiunge che sono stati depositati il nuovo emendamento 5.0.100 della Relatrice e le seguenti riformulazioni di emendamenti già presentati: 1.3 (testo 2), 1.11 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), 2.3 (testo 2), 2.0.1 (testo 2), 3.5 (testo 3), 3.6 (testo 2), 4.1 (testo 2), 4.8 (testo 2), 4.10 (testo 2), 4.0.1 (testo 3), 5.11 (testo 2), 5.0.3 (testo 3) e 7.3 (testo 2).

Propone, in relazione all'emendamento 5.0.100 della Relatrice, di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 12 di lunedì prossimo, 5 agosto.

Avverte, infine, che manca ancora il parere della 5ª Commissione sul testo e sugli emendamenti originari, e che le riformulazioni e il nuovo emendamento presentati oggi saranno trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressone dei pareri obbligatori.

La relatrice CASTELLONE *(M5S)* illustra l'emendamento 5.0.100, sottolineando che esso è finalizzato ad apprestare tutele per assicurare l'inclusione scolastica degli alunni non vaccinabili.

La senatrice BINETTI *(FI-BP)*, considerata l'importanza dell'emendamento appena illustrato, chiede che venga concesso un termine più ampio per la presentazione di subemendamenti.

Si associa il senatore COLLINA *(PD)*, esprimendo disappunto per l'accelerazione che il Presidente sembra voler imprimere all'*iter*. Paventa che la conduzione dei lavori della Commissione, usualmente improntata a equilibrio e correttezza, possa risentire del clima generale di prevaricazione nei riguardi dei Gruppi di opposizione, che a suo avviso sta caratterizzando questa fase dei lavori parlamentari.

La senatrice CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)* osserva che il termine proposto dal Presidente è ragionevole, considerato che si tratta di formulare proposte di modifica in relazione ad un unico emendamento. Soggiunge che il suo Gruppo non si opporrebbe, tuttavia, ad un ampliamento del termine tale da contemperare le diverse esigenze meritevoli di attenzione.

Il PRESIDENTE esprime rammarico per i timori manifestati dal senatore Collina, in quanto il termine proposto mirava unicamente a garantire il sollecito invio delle eventuali proposte subemendative alle Commissioni consultive, ai fini dell'acquisizione dei necessari pareri. Auspica il mantenimento, da parte di tutti, del *fair play* che in questa legislatura ha sempre caratterizzato i lavori della Commissione.

Ciò posto, anche alla luce dell'intervento della senatrice Cantù, propone di fissare il termine in questione alle ore 12 del prossimo lunedì 2 settembre.

Conviene la Commissione.

Il senatore COLLINA *(PD)* tiene a rimarcare che il tono del suo precedente intervento riflette le preoccupazioni del proprio Gruppo per il clima generale che si respira in questo particolare momento e si duole per aver eventualmente dato l'impressione di trascendere nei riguardi della Presidenza della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1346) ***MARINELLO ed altri. – Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare***
(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE *(M5S)*, relatore, illustra il disegno di legge in titolo.

Al termine dell'esposizione, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire le eventuali proposte di audizione entro le ore 12 del prossimo lunedì 9 settembre.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(299) ***Paola BOLDRINI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia***

(485) ***Isabella RAUTI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***

(672) ***VESCOVI. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***

(899) ***Felicia GAUDIANO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 luglio.

Il PRESIDENTE dà atto della presentazione del testo 3 (pubblicato in allegato) dell'emendamento 3.2 del relatore.

Avverte che la riformulazione in questione è volta a recepire un'osservazione contenuta nel parere reso dalla 1ª Commissione sugli ulteriori emendamenti al testo base, presentati nella seduta dello scorso 23 luglio.

Comunica, infine, che mancano ancora i prescritti pareri delle Commissioni 2ª e 5ª.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per stabilire la programmazione dei lavori alla luce delle decisioni adottate nella giornata di ieri dalla Conferenza dei Capigruppo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 770

Art. 1.

1.3 (testo 2)
ENDRIZZI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) di assicurare la tutela della salute del singolo e della comunità, disciplinando le vaccinazioni, insieme ad altre necessarie misure di prevenzione, quali strumenti essenziali di profilassi e, tenendo conto delle raccomandazioni formulate da organismi sanitari internazionali e delle evidenze scientifiche, individuando nel raggiungimento delle coperture vaccinali di sicurezza epidemiologica il punto di equilibrio tra responsabilità sociale e libertà individuale; di proteggere, altresì, i soggetti per i quali le vaccinazioni non sono raccomandate o sono controindicate in ragione di particolari situazioni cliniche documentate, attraverso interventi mirati negli specifici contesti di vita».

1.11 (testo 2)
CANTÙ, FREGOLENT

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* di garantire la piena ed uniforme erogazione delle prestazioni vaccinali sul territorio nazionale per assicurare equità e parità di accesso alle stesse, individuando i seguenti interventi quali prioritari nella lotta contro l'esitazione nei confronti dei vaccini e per l'ottimizzazione delle coperture vaccinali:

1) il riconoscimento dell'educazione, anche durante il percorso scolastico, e dell'informazione consapevole del nucleo famigliare in materia di prevenzione e profilassi vaccinale quali livelli essenziali di assistenza (LEA);

2) la promozione dell'ottimale adesione vaccinale, mediante programmi mirati di vaccinazione e immunizzazione, da parte degli operatori

esercenti le professioni o attività sanitarie e sociosanitarie, educative e scolastiche, quale modello di comportamento per gli utenti e l'intera comunità;».

1.18 (testo 2)

CANTÙ, FREGOLENT, Giuseppe PISANI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «l'implementazione» *fino alla fine con le seguenti:* «la piena operatività di un sistema informativo integrato, basato sull'anagrafe vaccinale informatizzata, aggiornata costantemente in tempi rapidi e certi, che consenta di trasmettere le informazioni di competenza a tutti i soggetti del SSN e del sistema nazionale dell'istruzione, dei servizi educativi e scolastici, a garanzia di certezza delle coperture vaccinali raccomandate, di una puntuale sorveglianza delle malattie infettive e di un efficiente monitoraggio degli eventi avversi da vaccino.».

1.0.1 (testo 2)

Giuseppe PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Consenso informato)

1. Gli operatori sanitari nell'eseguire la profilassi vaccinale devono acquisire il consenso informato, salvo nei casi previsti dall'articolo 5, riguardante i benefici e i rischi connessi alle vaccinazioni, da parte del paziente o del rappresentante legale, nonché informarli sullo scopo e l'uso della raccolta dei loro dati.

Art. 2.

2.3 (testo 2)
CANTÙ, FREGOLENT, MARIN, RUFA, Giuseppe PISANI

All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *nella rubrica, dopo la parola:* «prevenzione» *inserire le seguenti:* «e profilassi»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «prevenzione vaccinale (PNPV)» inserire le seguenti: «prende il nome di Piano nazionale di prevenzione e profilassi vaccinale (PNPV). Il PNPV sulla base dei dati contenuti nell'anagrafe vaccinale nazionale di cui all'art. 4,» *e dopo le parole* «attività vaccinali» *inserire le seguenti* «, le coperture vaccinali raccomandate,»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «Il PNPV ha durata quinquennale ed è adottato su proposta del Ministro della salute, sentiti l'Istituto Superiore di Sanità e il Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni (*National Immunization Technical Advisory Group* -NITAG), con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Qualora le condizioni epidemiologiche e l'evoluzione nella prevenzione e nella profilassi vaccinale lo richiedano, il PNPV è aggiornato prima della sua naturale scadenza.»;

2.0.1 (testo 2)
IL RELATORE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione del NITAG - National Immunization Technical Advisory Group)

1. In attuazione delle raccomandazioni di cui al Piano d'azione globale sulle vaccinazioni, adottato dall'Organizzazione Mondale della Sanità, con decreto del Ministro della salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituito, presso il Ministero della salute, il Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni (NITAG - National Immunization Technical Advisory Group).

2. Il NITAG ha durata quinquennale e si compone di esperti di comprovata indipendenza, esperienza e integrità, dotati della competenza necessaria a supportare, dal punto di vista tecnico, le scelte di politica vaccinale nazionale. La partecipazione al NITAG è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti.

3. Il Nitag formula specifiche raccomandazioni per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNPV, esprimendo pareri in merito alle strategie concretamente adottabili per monitorare l'incidenza delle malattie prevenibili con le vaccinazioni e l'efficacia dei programmi vaccinali e per migliorare le coperture vaccinali; entro il 28 febbraio di ogni anno, il NITAG presenta al Ministero della salute un circostanziato rapporto sullo stato di attuazione del PNPV. Il rapporto è reso pubblico».

Art. 3.

3.5 (testo 3)

CANTÙ, FREGOLENT, Giuseppe PISANI

All'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *nella rubrica, dopo la parola:* «prevenzione» *inserire le seguenti:* «e profilassi»;

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* «dal PNPV», *con le seguenti:* «dal PNPV, e dai suoi aggiornamenti, attraverso la» *e sostituire la parola:* «attraverso» *con le seguenti:* «, in particolare mediante:»;

c) *al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola:* «prevenzione» *inserire le seguenti:* «e profilassi»;

d) *al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole:* «di offerta attiva delle vaccinazioni», *con le seguenti:* «a favorire l'adesione vaccinale»;

e) *al comma 1, lettera b), numero 4) dopo la parola:* «professioni» *aggiungere le seguenti:* «o le attività» *e dopo la parola:* «offerte» *inserire le seguenti:* «dai corsi di preparazione al parto, dai percorsi nascita e»

f) *al comma 1, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-bis) la promozione di ricerca e sviluppo, anche ai fini dell'aggiornamento del PNPV, di nuove strategie vaccinali, nonché dell'incremento dell'efficacia e della sicurezza dei vaccini, ivi compresi quelli in formulazione monocomponente dedicata a specifiche situazioni cliniche, e di vaccini in grado di prevenire le infezioni da microrganismi multi-resistenti agli antibiotici;»;

g) *al comma 1, lettera c):*

1) *dopo la parola:* «PNPV» *aggiungere le seguenti:* «, anche da parte degli esercenti le professioni o le attività sanitarie e sociosanitarie, educative e scolastiche,";

2) *dopo la parola:* «prevenzione» *inserire le seguenti:* «e profilassi»;

3) *sopprime le parole:* «e la sua reputazione»;

h) *al comma 2, dopo la parola:* «prevenzione» *inserire le seguenti:* «e profilassi»;

i) *al comma 3:*

1) *dopo la parola:* «(CET)» *inserire le seguenti:* «e dalla verifica degli adempimenti previsti dal monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti dalla legislazione vigente»;

2) *dopo la parola:* «prevenzione» *inserire le seguenti:* «e profilassi»;

3) *dopo le parole:* «presente articolo» *inserire le seguenti:* «, spettante alla regione o alla provincia autonoma inadempiente,».

3.6 (testo 2)

ENDRIZZI

Al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole «anche coinvolgendo i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta nella rete di offerta;».

Art. 4.

4.1 (testo 2)

CANTÙ, FREGOLENT, MARIN, RUFA, DI MARZIO

All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «Fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, l'anagrafe nazionale vaccini istituita con decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.257 del 05 novembre 2018 assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la denominazione di «anagrafe vaccinale nazionale». L'anagrafe vaccinale

nazionale deve essere pienamente operativa entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel medesimo termine si dotano dell'anagrafe regionale vaccinale informatizzata relativa al territorio di competenza. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedono a costituire le anagrafi regionali vaccinali entro il termine di cui al periodo precedente, sulla base del monitoraggio del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al comma 2 dell'articolo 3, il Ministro della Salute accantona, fino all'adeguamento, una somma del Fondo sanitario nazionale pari al 5 per cento della quota, dovuta alla Regione o alla provincia autonoma inadempiente, per l'esercizio successivo a quello in cui si sono rilevate le inadempienze.»;

b) *al comma 2 premettere il seguente periodo:* « L'anagrafe vaccinale nazionale contiene i dati relativi ai soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, ai soggetti che omettono o differiscono le vaccinazioni previste dal PNPV, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, o dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati, che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 2015.».

Conseguentemente, all'articolo 7, aggiungere in fine il seguente comma: «3-*bis*. Fermi restando i livelli essenziali di assistenza (LEA) da garantire in maniera uniforme in condizioni di efficienza e appropriatezza su tutto il territorio nazionale, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.»

4.8 (testo 2)

CANTÙ, FREGOLENT, MARIN, RUFA, DI MARZIO

Al comma 3 sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» *con le seguenti* «al comma 2».

4.10 (testo 2)
IL RELATORE

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «tempistiche», *aggiungere la seguente:* «a decorrere dall'anno 2020».

4.0.1 (testo 3)
CANTÙ, FREGOLENT, MARIN, RUFA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art 4-*bis*.

(Profilassi vaccinale)

1. Le coperture vaccinali raccomandate, definite nel PNPV di cui all'articolo 2, sono livelli essenziali di assistenza e vengono perseguiti mediante somministrazione dei vaccini attraverso il SSN e favorendo l'integrazione dei centri vaccinali ASL con i punti nascita delle strutture ospedaliere per le vaccinazioni da 0 ai 2 anni e con la rete dei consultori quali centri evoluti ed integrati di servizi alla famiglia, nell'ambito di un innovativo percorso di presa in carico dell'effettivo bisogno vaccinale del bambino da parte del pediatra di famiglia nel nuovo sistema di prevenzione e cure primarie.

2. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per il regime di fornitura, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, articolo 1, lettera *a)* e dal PNPV, i vaccini inseriti nei programmi vaccinali per le patologie raccomandate sono medicinali totalmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. Il produttore deve richiedere, per ogni vaccino di cui è titolare di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC), l'attribuzione del prezzo e la classe di rimborsabilità ad AIFA. Il prezzo è determinato mediante contrattazione dell'AIFA, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le modalità e i criteri indicati nella Delibera Cipe 1º febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2001. Il CIPE, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, aggiorna, per quanto concerne i criteri di contrattazione del prezzo dei vaccini, la Delibera Cipe 1º febbraio 2001, n. 3, tenendo conto del valore economico, del valore clinico e della sostenibilità per il Sistema sanitario nazionale, sulla base dell'analisi dei costi e dei prezzi mediante benchmark comunitario. Nei casi in cui la contrattazione non soddisfi l'interesse pubblico, l'AIFA, in alternativa: *a)* indice

gara internazionale; *b)* ovvero procede attraverso l'importazione dall'estero; *c)* ovvero mediante produzione diretta secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 5.

3. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute emana uno o più decreti ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, prevedendo in particolare, l'adeguamento delle relative procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 14 aprile 2014, n. 66 e all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2015, n. 208 a principi di rating di fornitura finalizzati alla razionalizzare della spesa sanitaria e all'efficientamento del sistema di acquisto dei vaccini.

4. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1990, esonera dalla relativa vaccinazione. A tal fine, il soggetto che risulta immunizzato per una patologia può chiedere di essere sottoposto alle vaccinazioni con vaccini, laddove disponibili, in formulazione monocomponente ovvero combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione. In caso di indisponibilità in tali formulazioni, rimane raccomandata la vaccinazione con i vaccini in attuale disponibilità' atti a coniugare profilassi, appropriatezza e sicurezza.

Conseguentemente, al comma 7 dell'articolo 5, premettere le seguenti parole: "Nel caso di esito negativo della contrattazione obbligatoria dell'AIFA,"»

Art. 5.

5.11 (testo 2)
CANTÙ, FREGOLENT, MARIN, RUFA

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Interventi in caso di emergenze sanitarie»;

b) *sostituire il comma 1, con il seguente:* «1. Qualora, nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle coperture vaccinali svolta su base semestrale dal Ministero della salute, si rilevi un rischio concreto e attuale per la salute pubblica che possa derivare da emergenze epidemiche per una o più malattie prevenibili con vaccino ovvero anche per effetto di uno scostamento dagli obiettivi fissati dal PNPV, tale da ingenerare il rischio di compromettere specifiche immunità di gruppo o la diffusione di epidemie, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mi-

nistro della salute, sentiti l'Istituto superiore di sanità e il NITAG, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province Autonome di Trento e di Bolzano, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono adottati Piani straordinari d'intervento. Tali piani prevedono l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni, su base nazionale, regionale o locale, per determinate coorti di nascita ovvero per gli esercenti le professioni o le attività sanitarie e socio sanitarie, educative e scolastiche. L'obbligo deve essere limitato al tempo ritenuto necessario a raggiungere gli scopi indicati. Il Piano straordinario deve definire la durata dell'obbligo e la sua estensione territoriale, nonché gli ulteriori interventi da adottare di tutela della salute pubblica ed individuale, le azioni di controllo da parte delle istituzioni e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza delle misure del Piano medesimo.»;

c) *al comma 2 premettere le seguenti parole:* «Secondo le modalità e i tempi stabiliti nei piani di cui al comma precedente,»;

d) *al comma 3:*

1) *premettere le seguenti parole:* «Ferme restando le cause di esonero, ivi compresa la avvenuta immunizzazione,»;

2) *aggiungere infine le seguenti parole:* «Le maggiori entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono destinate alla promozione della ricerca e sviluppo di nuove strategie vaccinali, nonché dell'incremento dell'efficacia e della sicurezza dei vaccini, ivi compresi quelli in formulazione monocomponente dedicata a specifiche situazioni cliniche, e di vaccini in grado di prevenire le infezioni da microrganismi multi-resistenti agli antibiotici.»

e) *sopprimere il comma 4;*

f) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con decreto del Ministro della salute, sentiti l'AIFA e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, può essere disposta l'integrazione della produzione di vaccini carenti monocomponenti e pandemici, privilegiando la messa in filiera di collaborazioni pubblico private atte a includere anche la partecipazione dello Stabilimento Chimico Farmaceutico militare, con sede a Firenze, nonché la partecipazione di produttori con consolidata esperienza nel settore della ricerca e sviluppo di vaccini, incaricando l'Istituto Superiore di Sanità di valutarne la relativa fattibilità.»;

g) *al comma 7 premettere le seguenti parole:* «Nel caso di esito negativo della contrattazione obbligatoria dell'AIFA,».

5.0.100
IL RELATORE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*ter*.

(Tutela del diritto all'inclusione scolastica dei soggetti per i quali le vaccinazioni sono controindicate per ragioni cliniche)

1. Ai soggetti per i quali la somministrazione delle vaccinazioni raccomandate dal PNPV è controindicata, in maniera temporanea o permanente, in ragione di specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale o da uno specialista del Servizio sanitario nazionale, è garantito il diritto all'inclusione nel rispetto della tutela dalla salute nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione e nelle scuole private non paritarie nonché nei centri di formazione professionale regionali e nei servizi educativi per l'infanzia. A tal fine, i soggetti non vaccinabili di cui al periodo precedente sono inseriti in classi in cui non sono presenti soggetti non vaccinati o non immunizzati per le malattie previste dal vigente PNPV, pur non rientrando tra coloro per i quali le vaccinazioni sono controindicate in ragione di specifiche condizioni cliniche documentate.

2. Qualora non sia possibile soddisfare le condizioni per la formazione delle classi previste dal comma precedente all'interno della stessa istituzione scolastica o dello stesso centro di formazione professionale, i soggetti non vaccinati o non immunizzati per le malattie previste dal vigente PNPV sono inseriti nelle classi dell'istituzione scolastica o del centro di formazione più vicino, ferme restando le disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111.

3. Al fine di garantire il diritto all'inclusione scolastica ai soggetti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, emana uno o più decreti contenenti linee-guida che offrono indicazioni volte a prevenire le occasioni di contagio e indicano le misure di sicurezza necessarie alla tutela dei soggetti per i quali le vaccinazioni sono controindicate ai sensi del comma 1. Le indicazioni contenute nelle Linee-guida riguardano azioni di informazione e promozione di scelte solidaristiche, indirizzi tecnici e organizzativi per l'igiene personale e la pulizia negli ambienti scolastici e criteri per la formazione delle classi.

4. Per garantire l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione

professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo di ogni anno, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario annuale successivo. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno dello stesso anno, i suddetti elenchi, completandoli, sulla base dei dati contenuti nelle anagrafi vaccinali regionali e nell'anagrafe vaccinale nazionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 della presente legge, con l'indicazione dei soggetti cui sono state somministrate le vaccinazioni previste dal PNPV, in base all'età, dei soggetti che hanno omesso o differito l'effettuazione delle medesime vaccinazioni, in ragione di specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale o da uno specialista del Servizio sanitario nazionale, nonché dei soggetti immunizzati naturalmente. Nell'ipotesi di presentazione della richiesta di iscrizione nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste d'attesa dopo la data del 10 marzo di ogni anno, all'atto dell'iscrizione, il dirigente scolastico o il responsabile del centro di formazione professionale o del servizio educativo richiederà all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente di verificare, tramite l'anagrafe vaccinale regionale, la situazione vaccinale del soggetto interessato.

5. In via transitoria, al fine di assicurare l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nelle sole regioni e province autonome nelle quali non risulti istituita l'anagrafe vaccinale regionale e soltanto fino alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del primo piano di prevenzione e profilassi vaccinale, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e delle scuole private non paritarie nonché i responsabili dei centri di formazione professionale regionali e dei servizi educativi per l'infanzia, all'atto dell'iscrizione, richiedono ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni raccomandate dal PNPV in base all'età, ovvero l'esonero per avvenuta immunizzazione naturale o l'omissione o il differimento delle stesse in ragione di specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale o da uno specialista del Servizio sanitario nazionale, che controindichino una o più vaccinazioni in maniera temporanea o permanente. All'atto dell'iscrizione, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale eventualità, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 giugno di ogni anno. Per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio, la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 giugno di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Nell'ipotesi di presentazione della richiesta di iscrizione nonché di rag-

giungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste d'attesa dopo la data del 10 giugno, il dirigente scolastico o il responsabile del centro di formazione professionale o del servizio educativo, ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, richiederà al soggetto che intende iscriversi la presentazione della documentazione di cui al primo periodo del presente comma.».

5.0.3 (testo 3)

CANTÙ, FREGOLENT, MARIN, RUFA, DI MARZIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Educazione ai sani stili di vita)

1. Al fine di coordinare le politiche vaccinali con interventi educativi finalizzati alla promozione della salute rivolti alla popolazione, efficaci anche nel contrasto delle malattie infettive, e di promuovere l'educazione alla prevenzione e profilassi vaccinale nel percorso scolastico, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello all'entrata in vigore della presente legge, è introdotto nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento denominato "Educazione ai sani stili di vita", articolato su linee di intervento dedicate alla promozione della salute e dello sviluppo di condizioni personali, sociali ed ambientali che favoriscano sani stili di vita, anche attraverso la sensibilizzazione alla prevenzione e alla profilassi vaccinale.

2. In ogni istituto scolastico è costituito un Gruppo di coordinamento dell'azione preventiva e proattiva di educazione ai sani stili di vita con il compito di supporto e monitoraggio della formazione e dell'insegnamento di cui al comma dedotti in Piano formativo, sviluppato in collaborazione con le Aziende Sanitarie che mettono a disposizione le necessarie competenze e conoscenze formative e professionali.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro e non oltre, centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti di attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alla formazione degli insegnanti, alle modalità di didattica, anche con strumenti multimediali, e all'inserimento nei programmi di studi della materia e delle tematiche ad essa collegate.».

Art. 7.

7.3 (testo 2)
SILERI, CANTÙ, FREGOLENT

Al comma 1, sostituire le parole «dalla data di entrata in vigore del primo piano nazionale di prevenzione» *con le seguenti:* «dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del primo piano nazionale di prevenzione e profilassi».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 299

Art. 3.

3.2 (testo 3)
IL RELATORE

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo la parola:* «decreto» *inserire le seguenti parole:* «, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **previa intesa** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,»;

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «all'accesso al telelavoro per il paziente» *con le seguenti:* «ai fini del riconoscimento del criterio di priorità nell'accoglimento dell'eventuale richiesta di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile».

c) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 18, comma 3-*bis*, della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ovvero dai soggetti riconosciuti secondo le norme vigenti come affetti da fibromialgia''».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e norme per i lavoratori affetti da fibromialgia».

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 107

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedì 1º agosto 2019

Plenaria

73ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Pasquale Pazienza a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano (n. 27)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Partecipano alla votazione i senatori ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)*, BERUTTI *(FI-BP)*, BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*, BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)* FERRAZZI *(PD)*, Alessandra GALLONE *(FI-BP)*, Patty L'ABBATE *(M5S)*, Virginia LA MURA *(M5S)*, MAFFONI *(FdI)*, MANTERO *(M5S)*, Assuntela MESSINA *(PD)*, MOLLAME *(M5S)* (in sostituzione di Vittoria Bogo Deledda), Vilma MORONESE *(M5S)*, NASTRI *(FdI)*, ORTOLANI *(M5S)*, Urania PAPATHEU *(FI-BP)* PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)* e QUARTO *(M5S)*

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Pasquale Pazienza è approvata con 17 voti favorevoli e 1 voto contrario.

Proposta di nomina del dottor Francesco Tarantini a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia (n. 28)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Partecipano alla votazione i senatori ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)*, BERUTTI *(FI-BP)*, BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*, BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)* FERRAZZI *(PD)*, Alessandra GALLONE *(FI-BP)*, Patty L'ABBATE *(M5S)*, Virginia LA MURA *(M5S)*, MAFFONI *(FdI)*, MANTERO *(M5S)*, Assuntela MESSINA *(PD)*, MOLLAME *(M5S)* (in sostituzione di Vittoria Bogo Deledda), Vilma MORONESE *(M5S)*, NASTRI *(FdI)*, ORTOLANI *(M5S)*, Urania PAPATHEU *(FI-BP)* PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)* e QUARTO *(M5S)*.

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Francesco Tarantini è approvata con 17 voti favorevoli e 1 voto contrario.

Proposta di nomina del dottor Francesco Curcio a presidente dell'Ente parco nazionale della Sila (n. 29)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Partecipano alla votazione i senatori ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)*, BERUTTI *(FI-BP)*, BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*, BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)* FERRAZZI *(PD)*, Alessandra GALLONE *(FI-BP)*, Patty L'ABBATE *(M5S)*, Virginia LA MURA *(M5S)*, MAFFONI *(FdI)*, MANTERO *(M5S)*, MARTELLI *(Misto)*, Assuntela MESSINA *(PD)*, MOLLAME *(M5S)* (in sostituzione di Vittoria Bogo Deledda), Vilma MORONESE *(M5S)*, NASTRI *(FdI)*, ORTOLANI *(M5S)*, Urania PAPATHEU *(FI-BP)* PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)* e QUARTO *(M5S)*.

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Francesco Curcio è approvata con 17 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione.

Proposta di nomina della dottoressa Donatella Bianchi a presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque terre (n. 30)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Partecipano alla votazione i senatori ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)*, BERUTTI *(FI-BP)*, BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*, BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)* FERRAZZI *(PD)*, Alessandra GALLONE *(FI-BP)*, Patty L'ABBATE *(M5S)*, Virginia LA MURA *(M5S)*, MAFFONI *(FdI)*, MANTERO *(M5S)*, MARTELLI *(Misto)*, Assuntela MESSINA *(PD)*, MOLLAME *(M5S)* (in sostituzione di Vittoria Bogo Deledda), Vilma MORONESE *(M5S)*, NASTRI *(FdI)*, ORTOLANI *(M5S)*, Urania PAPATHEU *(FI-BP)* PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)* e QUARTO *(M5S)*.

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina della dottoressa Donatella Bianchi è approvata con 17 voti favorevoli e 2 voti contrari.

La seduta termina alle ore 9,25.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedì 1º agosto 2019

Plenaria

119ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE esprime, a nome della Commissione, gli auguri al senatore Stefano Corti e il benvenuto nella Commissione.

Interviene la senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)* per sottolineare l'esigenza che, con la ripresa dei lavori a settembre, sia assicurata maggiore regolarità nella convocazione delle sedute di Commissione.

Inoltre, ringrazia i servizi del Senato per aver messo a disposizione i dati sulle procedure di infrazione e chiede di poter avere un prospetto sulle multe in capo allo Stato italiano, comminate dalle Istituzioni europee.

Ritiene, infine, che l'entità delle somme che l'Italia deve versare all'UE mini la credibilità del Governo nella negoziazione sulla politica di coesione nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale.

Il PRESIDENTE dà conto di alcuni possibili appuntamenti della Commissione con la ripresa dei lavori a settembre e assicura che si farà carico delle richieste espresse dalla senatrice Bonino.

IN SEDE CONSULTIVA

(1437) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere non ostativo sul testo e in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, presenta uno schema di parere non ostativo sul testo del provvedimento in titolo e di parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, salvo che sugli emendamenti 2.128, 2.129 e 7.0.4, su cui propone di esprimere parere contrario.

La senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)* preannuncia il suo voto di contrarietà sul decreto-legge, poiché, a suo avviso, per molti aspetti si pone in contrasto con il diritto europeo. Ritiene inoltre che nella formulazione dell'articolo 1 non si evinca con chiarezza cosa si intenda per «navi in servizio governativo non commerciale».

A tale ultimo riguardo, il PRESIDENTE chiarisce che le imbarcazioni che esercitano attività economica sono tenute a soccorrere i naufraghi, ma sono obbligate poi a consegnare le persone alle autorità preposte.

La senatrice GINETTI *(PD)* ritiene di non ravvisare nello schema di parere le valutazioni di specifica competenza della 14ª Commissione. Sostiene, inoltre, che il testo del decreto-legge andrebbe valutato rispetto alla Convenzione sul diritto del mare UNCLOS, alla Convenzione SAR, all'operazione Eunavfor Med Sophia, agli atti in fase ascendente sulla Guardia costiera e di frontiera europea e con le procedure di rimpatrio previste dalla direttiva 2008/115/CE, come modificata dalla proposta COM(2018) 634. Molte norme, inoltre, come quelle sui buoni pasto o sui nuovi posti di dirigenza generale, potevano essere disposte con atti regolamentari o amministrativi. Ritiene, quindi, che il provvedimento, non disciplinando l'immigrazione regolare, non è utile per ridurre l'immigrazione clandestina e aumenta l'insicurezza pubblica. Preannuncia pertanto il voto contrario del Gruppo PD.

Il senatore FAZZOLARI *(FdI)* esprime soddisfazione per l'accoglimento, con il nuovo decreto sicurezza, di alcuni emendamenti presentati dal Gruppo Fratelli d'Italia in occasione del primo decreto sicurezza, come quelli sulla confisca delle navi delle ONG e sull'inasprimento delle pene per i reati contro pubblici ufficiali. Ritiene, inoltre, che la Convenzione di Montego Bay contempli unicamente il salvataggio occasionale e non anche il fenomeno sistematico di trasbordo via mare, che andava quindi semplicemente vietato. Ricorda quindi l'opportunità di legare la cooperazione europea con i Paesi terzi alla stipula di accordi di rimpatrio e la necessità di allestire – come ha fatto la Germania – i centri sorvegliati prefigurati dal Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018. Richiama, infine, alcune proposte emendative presentate presso la Commissione di merito dal suo Gruppo di appartenenza e preannuncia il suo voto favorevole.

Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione lo schema di parere predisposto dal Relatore e allegato al resoconto di seduta, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori.

La Commissione approva.

(1335) ***Simone BOSSI ed altri. – Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne***
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio.

La senatrice PUCCIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*, relatrice, presenta uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Posto ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta, è approvato.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1437 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

considerato che il decreto-legge in conversione interviene in materia di contrasto all'immigrazione illegale, di rafforzamento dell'ordine e della sicurezza pubblica, di potenziamento dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza e di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive;

considerati in particolare gli articoli 1, 8, 9, comma 1, 11 e 12;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti, salvo che sugli emendamenti 2.128, 2.129 e 7.0.4 sui quali il parere è contrario.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1335

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso introduce modifiche alla legge n. 154 del 2016, articolo 40, rubricato «contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne», al fine di contrastare un fenomeno sempre più dilagante di pesca illegale e bracconaggio ittico, di carattere industriale, che provoca un pesante depauperamento della risorsa ittica presente in tutte le aste fluviali, a causa del massiccio prelievo di fauna ittica, anche pregiata, con mezzi vietati, particolarmente invasivi, ad elevata capacità di cattura e distruttivi per l'intero ecosistema acquatico, in violazione delle norme di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare, al regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e al regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

considerato che l'attuale normativa, che prevede un unico tipo di licenza per la pesca in canali e fiumi e per la pesca in acque lagunari e salmastre, rende difficile il contrasto della pesca illegale di tipo industriale, che viene spesso esercitata da stranieri in possesso di licenza professionale, i quali usano tale licenza solo per regolarizzare il pescato prelevato abusivamente e poterlo commercializzare e indirizzare verso i Paesi esteri;

rilevato che con le modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, si prevede di vietare la pesca professionale in tutte le acque dolci (canali e fiumi) del territorio nazionale, ad esclusione delle acque lagunari, salmastre e di alcuni grandi laghi e laghi minori, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, rivedendo conseguentemente anche l'attuale apparato sanzionatorio;

rilevato che non risultano pendenti casi EU Pilot o procedure d'infrazione in materia;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 1º agosto 2019

Plenaria
32ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web* tv della Camera dei Deputati. Ricorda inoltre agli auditi che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, hanno la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

SUI CONSULENTI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 25 luglio 2019, è stato deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo parziale e limitato del dottor Giovanbattista Tona, magistrato ordinario già consulente della Commissione nella precedente Legislatura e la cui preziosa collaborazione potrà essere prorogata con particolare riguardo al regime dei beni sequestrati e confiscati.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Intervengono sull'ordine dei lavori il senatore SACCONE e il deputato PELLICANI, cui rende precisazioni il PRESIDENTE.

Audizione del Presidente della III Sezione penale – Misure di prevenzione del Tribunale di Roma

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Guglielmo Muntoni, accompagnato dall'avvocato Luca D'Amore, Amministratore Giudiziario, ai quali chiede di voler prendere la parola per un intervento introduttivo.

Il dottor MUNTONI illustra una relazione sull'attività della III Sezione penale del Tribunale di Roma, fornendo i dati sulle misure di prevenzione adottate e sull'entità dei patrimoni sequestrati, descrivendo le relazioni con gli altri soggetti coinvolti nella gestione dei beni, le procedure seguite, evidenziando le criticità e prospettando possibili innovazioni normative.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE , il senatore ENDRIZZI *(M5S)* e il deputato TONELLI *(Lega)*.

L'audito fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Sulle variazioni della composizione dei Comitati

Il PRESIDENTE comunica che nella prossima seduta della Commissione verranno rese note le variazioni circa la costituzione e la composizione dei Comitati. Dopo che saranno esaminate apposite proposte in sede di ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, queste verranno sottoposte all'attenzione della stessa Commissione plenaria. Chiede a tutti i Capigruppo di voler dar luogo alla designazione dei componenti del XII Comitato – *Rapporti tra criminalità organizzata e logge massoniche* – il cui coordinamento sarà assegnato alla senatrice Corrado. I gruppi sono invitati a designare quattro e tre componenti rispettivamente per il Movimento 5 Stelle e per la Lega-Salvini Premier, e un componente ciascuno per i restanti Gruppi. Annuncia, inoltre, che nella prossima seduta verrà definitivamente deliberata la nomina dell'ufficiale di collegamento per l'Arma dei Carabinieri e verrà altresì posta in votazione la delibera riguardante la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria palermitana sulla quale ha già deliberato il Comitato sul Regime degli atti.

Sugli esiti di alcune richieste di acquisizione

Il PRESIDENTE comunica che cominciano a pervenire le risultanze derivanti dalle richieste di acquisizione avanzate nelle settimane scorse. Sottolinea, in particolare, che è giunta una parte dell'acquisizione documentale relativa a quanto richiesto dal IIº Comitato, coordinato dal senatore Giarrusso. Inoltre, alcuni testimoni di giustizia hanno fatto pervenire materiale integrativo e documentazione di supporto ad elementi e fatti emersi nel corso delle loro audizioni.

La seduta termina alle ore 9,40.

Comitato II

Rapporti tra mafie e potere politico: la trattativa Stato mafia; l'attacco alle istituzioni e la stagione delle stragi e dei depistaggi; le infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione

Riunione n. 3

Coordinatore: GIARRUSSO *(M5S)*

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16,30

Comitato X

Analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia

Riunione n. 5

Coordinatore: AIELLO Piera *(M5S)*

Orario: dalle ore 17,50 alle ore 18,35

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 1º agosto 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,30.

Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
(Esame e rinvio)

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, ricorda che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 5, comma 7, del proprio regolamento, la Commissione è chiamata a verificare lo stato di attuazione di quanto previsto dalla legge di delega e a riferirne ogni sei mesi alle Camere.

Ricorda altresì che la Presidenza della Commissione ha curato la predisposizione di una bozza di Relazione, il cui testo, in formato elettronico, è stato già inviato alla fine della scorsa settimana a tutti i Commissari ed esaminato nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni del 25 e del 31 luglio.

Invita i componenti della Commissione che volessero avanzare proposte di modifica o integrazione a farle pervenire alla segreteria della Commissione entro le ore 13 del prossimo 7 agosto.

Comunica infine che la discussione dello schema di relazione, con un ulteriore esame in ufficio di presidenza, riprenderà nella prima riunione utile dopo la pausa estiva dei lavori delle Camere.

La seduta termina alle ore 8,35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,35 alle ore 8,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Giovedì 1º agosto 2019

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 8,35.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La Presidente VALENTE *(PD)*, riassumendo i lavori svolti dalla Commissione e le audizioni fin qui effettuate, ricorda che, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e in considerazione delle linee programmatiche approvate dalla Commissione il 28 marzo scorso, ha elaborato, in accordo con le due vice presidenti Leone e Conzatti, tre schemi di relazioni per la conclusione dei lavori della Commissione partendo dalle tre «P» della Convenzione di Istanbul, «Punire, Prevenire e Proteggere». Tali schemi sono stati elaborati in collaborazione con gli Uffici della Commissione e con i consulenti della Commissione medesima. Mette quindi a disposizione i tre documenti in questione affinché i membri della Commissione possano eventualmente avanzare suggerimenti, anche in ordine alle ulteriori, possibili audizioni da effettuare nel prosieguo dei lavori della Commissione tenendo tuttavia presente che il programma delle audizioni già indicate è abbastanza nutrito e che per svolgerle tutte saranno necessari almeno quattro mesi.

Dà quindi conto dei sopralluoghi fin qui svolti dalla Commissione, soffermandosi in particolare su quello effettuato il 10 e l'11 luglio scorsi a Trento e Rovereto all'interno del quale si sono svolti incontri di notevole interesse e di cui sarà presentata una relazione. Fa inoltre presente che sono state avanzate in Ufficio di Presidenza richieste di sopralluoghi

analoghi a Palermo, a Napoli, a Milano e in Veneto, che saranno programmati a partire dal prossimo mese di ottobre.

Informa quindi che per quanto riguarda il gruppo «Punizione» da lei coordinato sono stati elaborati dei quesiti da mandare a taluni soggetti per indagare in modo più approfondito alcuni degli argomenti contenuti nello schema riguardante il gruppo medesimo e che non appena saranno meglio precisati, auspicabilmente entro l'inizio del mese di settembre, saranno sottoposti alla Commissione per essere poi inviati ai soggetti destinatari.

Ricorda quindi che sulla base di alcune delle audizioni fin qui svolte era arrivata la richiesta di qualche Gruppo di poter indagare i casi di femminicidio verificatisi, per esempio, in un anno acquisendo tutto il materiale di carattere giudiziario e non relativo ai casi medesimi. A tale riguardo fa presente che da una verifica fatta con i consulenti della Commissione e con gli Uffici risulta che un lavoro di questo tipo richiede risorse umane, finanziarie e di tempo assai impegnative e di cui la Commissione allo stato attuale non dispone. Ritiene pertanto che ove si voglia procedere in tale direzione sarà necessario chiedere di poter disporre delle risorse necessarie a svolgere un lavoro così impegnativo.

Ricorda poi che la Commissione si era data anche l'obiettivo di elaborare dei disegni di legge da presentare a nome di tutti i suoi membri sui temi delle discriminazioni multiple, delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e della razionalizzazione delle banche dati esistenti in materia di femminicidio e violenze di genere nonché della rilevazione dei dati dell'Istat su questi temi. Anche a tale riguardo occorre, pertanto, una riflessione da parte dei membri della Commissione affinché si possa procedere nel mese di settembre all'elaborazione dei testi. Ciò, peraltro, potrebbe rappresentare l'occasione per una presentazione di tali proposte in Senato nella giornata del 25 novembre, dedicata com'è noto al contrasto alla violenza di genere.

Infine, in relazione alla questione degli orfani di femminicidio e alla bozza di regolamento informalmente messa a disposizione dei membri della Commissione dal prefetto Cannizzaro nell'audizione del 18 giugno scorso, chiede se vi siano delle osservazioni che, in via del tutto informale, la Commissione potrebbe far pervenire al tavolo governativo che ha elaborato il regolamento in questione prima della sua approvazione definitiva.

La Presidente fa presente da ultimo la necessità di una riflessione di tutti i membri della Commissione sulla opportunità di presentare un documento finalizzato alla proroga dei lavori della Commissione in considerazione dei tempi necessari allo sviluppo dei temi contenuti nei tre schemi presentati e del programma delle audizioni che ancora rimangono da svolgere.

Chiede quindi ai senatori se vi sono osservazioni.

La senatrice CONZATTI *(FI-BP)* chiede che, qualora vengano elaborati dei disegni di legge, all'interno di uno di essi, vi sia la possibilità di addivenire ad una disciplina riguardante il trattamento degli uomini maltrattanti. In ordine poi al programma delle audizioni propone di dedicare intere giornate ad alcune audizioni tematiche ove ciò sia possibile per i soggetti da audire.

La senatrice MAIORINO *(M5S)* ritiene necessario a sua volta che all'interno dei disegni di legge sia inserita anche una norma sulla possibilità di prevedere che i programmi scolastici, sin dalla scuola elementare, siano rivolti anche ai temi dell'educazione all'affettività proprio per prevenire la violenza di genere.

La senatrice GINETTI *(PD)*, nel dichiarare di condividere ampiamente le proposte avanzate dalla Presidente e dalle vice Presidenti rispetto agli schemi di relazioni sulle tre «P» della Convenzione di Istanbul, ritiene indispensabile che la Commissione prenda contatto con la Direzione generale Giustizia della Commissione europea al fine di acquisire le buone pratiche già presenti in altri Paesi e avere chiarezza anche sui finanziamenti che l'Unione europea dedica a questo tema. Propone pertanto di integrare i sopralluoghi anche con una visita a Bruxelles per incontrare i soggetti che, all'interno della Commissione europea, si occupano del tema della violenza di genere. Ritiene infine che una proroga dei tempi concessi alla Commissione per svolgere interamente i propri lavori dovrebbe essere presa in esame.

Il senatore PERILLI *(M5S)*, ringraziando la Presidente per aver convocato la seduta di oggi che si è rivelata particolarmente utile per fare il punto sui lavori della Commissione, propone di proseguire il dibattito la prossima settimana affinché sia possibile una lettura più attenta dei tre schemi messi a disposizione e per razionalizzare, se necessario, il programma delle audizioni nonché per una riflessione più approfondita su tutte le questioni elencate dalla Presidente.

La PRESIDENTE si dichiara favorevole a proseguire il dibattito apertosi nella seduta odierna e propone di convocare una nuova seduta della Commissione per lunedì 5 agosto prossimo alle ore 11.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere è convocata lunedì 5 agosto 2019, alle ore 11, con il seguito delle comunicazioni della Presidente.

La seduta termina alle ore 9,40.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,45

€ 7,00